

XXII.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per tumulazione nel tempio di San Domenico in Palermo della salma di Michele Amari — Si trasmette agli Uffici — Il ministro del Tesoro presenta due progetti di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione — Trasmettonsi alla Commissione di finanze — Il ministro della guerra presenta un progetto per autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1896 97, per l'invio di truppe in Oriente — Trasmettesi alla Commissione di finanze — Si procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici — Si svolge l'interpellanza del senatore Paternostro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Corleone, e sull'azione dei funzionari pubblici in ordine alla sicurezza medesima — Parlano l'interpellante, il presidente del Consiglio ed il senatore Paternò — Dopo replica del senatore Paternostro il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Si continua la discussione del disegno di legge: *Guarentigie per la magistratura* — Si continua la discussione degli articoli 15 e 16 — Parlano i senatori Cannizzaro, Pinelli, Gadda, Arabia, Canonico, Nunziante, il ministro guardasigilli e il senatore Bonasi presidente dell'Ufficio centrale — Il Senato respinge il nuovo articolo proposto dal ministro guardasigilli ed approva gli articoli 15 e 16 — Approva pure l'articolo 17 nel testo proposto dal senatore Saredo — Approvasi l'articolo 18, ultimo del progetto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del Tesoro, di grazia e giustizia e degli affari esteri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni giunto al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:
« N. 9. Il presidente della Deputazione provinciale di Parma, a nome di quella Deputazione, fa istanza al Senato perchè sia modificato l'articolo 27 del disegno di legge sui manicomi, nel senso che la spesa pel mantenimento dei mentecatti poveri, invece di essere a totale carico delle provincie, graviti per un quarto a carico dei comuni. »

Presentazione di progetti di legge.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 4 giugno corrente, per la « Tumulazione nel tempio di S. Domenico in Palermo, della salma di Michele Amari ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati per « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e di quello della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze, per ragioni di competenza.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro del Tesoro, un disegno di legge per « Autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 per l'invio di truppe in Oriente ».

Prego il Senato di volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro chiede sia inviato all'esame della Commissione permanente di finanze.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego si proceda al sorteggio degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA sorteggia e proclama gli Uffici, che riescono così composti :

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

S. A. R. il Principe Tommaso

Acquaviva

Albini

Amato-Pojero

Arborio

Avogadro

Bargoni

Barracco Giovanni

Bertini

Bizzozero

Blaserna

Bonasi Adeodato

Brambilla

Calciati

Calenda Vincenzo

Camozzi-Vertova

Cantoni

Cappelli

Cavalletto

Cavallini

Colocci

Colonna Fabrizio

Compagna Pietro

Comparetti

D'Anna

D'Arco

De Cristofaro

De Dominicis

Del Zio

De Mari

De Sonnaz

Devincenzi

Di Blasio

Di Camporeale

Di Moliterno

Dini

D'Oncieu de la Batie

Doria Pamphili

Emo Capodilista

Fano

Ferrara

Finocchietti

Ghiglieri

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

Ginistrelli
 Giorgini
 Gloria
 Greppi
 Griffini
 La Russa
 Marignoli
 Massari
 Medici Luigi
 Morosoli
 Municchi
 Nigra
 Papadopoli
 Pierantoni
 Pietracatella
 Ponzio Vaglia
 Porro
 Puccioni Leopoldo
 Ramognini
 Riberi
 Rogadeo
 Salis
 Sambiase-Sanseverino
 Sandonnini
 Saracco
 Scalini
 Scelsi
 Tabarrini
 Vallauri
 Vigliani

UFFICIO II.

Alfieri
 Angioletti
 Arabia
 Atenolfi
 Bastogi
 Boccardo
 Boncompagni-Ottoboni
 Borelli
 Briganti-Bellini
 Bruno
 Camerini
 Capellini
 Carnazza-Amari
 Casati
 Cesarini
 Codronchi
 Corvetto
 Cosenz

Cremona
 De Cesare
 Dezza
 Di Prampero
 Di San Giuseppe
 Doria Ambrogio
 Driquet
 Faraggiana
 Ferrero
 Finali
 Frisari
 Gagliardo
 Gallozzi
 Garneri
 Giudice
 Gravina
 Inghilleri
 Loru
 Manfrin
 Melodia
 Monteverde
 Morra
 Moscuza
 Mosti
 Negrotto
 Nitti
 Nobili
 Paternò
 Peiroleri
 Pelloux Luigi
 Pessina
 Potenziani
 Puccioni Piero
 Righi
 Rosazza
 Rolandi
 Rossi Alessandro
 Rossi Angelo
 Ruffo Bagnara
 San Cataldo
 Saredo
 Scano
 Secondi Riccardo
 Senise
 Sforza-Cesarini
 Sole
 Sortino
 Spalletti
 Tamajo
 Tenerelli
 Todaro

LEGISLATURA XX — I^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

Torrigiani
Trivulzio
Trotti
Visconti-Venosta
Vitelleschi

UFFICIO III.

Ascoli
Barracco Roberto
Barsanti
Beltrani-Scalia
Bettoni
Bonasi Francesco
Bonelli Raffaele
Bonfadini
Borgnini
Bruzzo
Cambray-Digny
Canevaro
Cannizzaro
Cerruti
Ceneri
Chigi-Zondadari
Colapietro
Coletti
Consiglio
Corsi
Cucchiari
D'Antona
D'Adda Emanuele
De Castris
Di Marzo
Di Montevago
Di Scalea
Durante
Faina Zeffirino
Faraldo
Fè D'Ostiani
Gemmellaro
Gerardi
Geymet
Giorgi
Guglielmi
Longo
Lucchini
Majorana-Calatabiano
Manfredi
Mariotti
Marselli
Mezzacapo

Michiel
Mirabelli
Miraglia
Niscemi
Oddone
Orengo
Pace
Pascale
Pecile
Pellegrini
Piedimonte
Pinelli
Polvere
Prinetti
Rattazzi
Ricotti
Roissard
Sacchi
Saluzzo
Sangiorgi
Sensales
Sonnino
Speroni
Spinelli
Sprovieri
Tajani
Tanari
Tedeschi
Tommasi-Crudeli
Vallotti
Vigoni

UFFICIO IV.

Armò
Artom
Astengo
Besana
Bianchi Giulio
Bombrini
Boncompagni-Ludovisi
Bordonaro
Borromeo
Bottini
Breda
Calenda Andrea
Cencelli
Chiala
Colonna Gioacchino
Cordopatri
Corsini

LEGISLATURA XX — I^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

Costa
 D'Adda Carlo
 De Filpo
 Della Rocca
 Della Verdura
 Delfico
 De Martino
 Desimone
 Di Collobiano
 Di San Marzano
 Dossena
 Ellero
 Faina Eugenio
 Faldella
 Fazioli
 Ferraris
 Frescot
 Fusco
 Garzoni
 Gattini
 Giuliani
 Guerrieri-Gonzaga
 Lampertico
 Luzi
 Mangilli
 Mantegazza
 Massarani
 Migliorati
 Morelli Donato
 Morisani
 Nunziante
 Odescalchi
 Pagano
 Pallavicini
 Parenzo
 Pelloux Leone
 Piola
 Polti
 Primerano
 Ridolfi
 Robecchi
 Rossi Gerolamo
 Rossi Giuseppe
 Scarabelli
 Secondi Giovanni
 Siacci
 Sormani-Moretti
 Strozzi
 Taverna
 Teti
 Tittoni

Tolomei
 Vacchelli
 Verdi
 Villari
 Visconti di Modrone
 Zoppi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vitt. Em. di Savoia
 S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 S. A. R. il Prin. Luigi di Savoia-Aosta
 Annoni
 Arrigossi
 Balestra
 Baccelli
 Bartoli
 Bianchi Francesco
 Blanc
 Bonelli Cesare
 Boni
 Bonvicini
 Brioschi
 Buonamici
 Cadenazzi
 Calcagno
 Canonico
 Caracciolo di Castagneta
 Cardarelli
 Carducci
 Casalis
 Casaretto
 Carutti
 Compagna Francesco
 Cucchi
 D'Alì
 De Angeli
 Delle Favare
 De Rolland
 De Siervo
 Di Casalotto
 Di Gropello-Tarino
 Di Revel
 Di Sambuy
 Doria Giacomo
 Farina
 Fasciotti
 Gadda
 Garelli
 Guarneri
 Indelicato

Lancia di Brolo
 Lovera
 Macry
 Malvano
 Massarucci
 Medici Francesco
 Messedaglia
 Mezzanotte
 Montanari
 Morelli Domenico
 Negri
 Pasolini
 Paternostro
 Pavoni
 Petri
 Rignon
 Ruspoli
 Saladini
 Sangalli
 San Martino
 Sanseverino
 Santamaria-Nicolini
 Schiavoni
 Serafini
 Spera
 Spinola
 Tornielli
 Tranfo
 Trigona di Sant'Elia
 Valsecchi
 Vecchi
 Zanolini

PRESIDENTE. Poichè si è proceduto al sorteggio degli Uffici, prego gli Uffici medesimi di radunarsi domani alle ore 14 per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Svolgimento della interpellanza del senatore Paternostro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Corleone, e sulla azione dei funzionari pubblici in ordine alla sicurezza medesima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Paternostro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Pa-

lermo e specialmente nel circondario di Corleone, e sulla azione dei funzionari pubblici in ordine allà sicurezza medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Signori senatori, io mi propongo di richiamare la vostra attenzione sopra una serie di fatti gravi e sopra l'azione di taluni pubblici funzionari in relazione a questi fatti.

Ciò facendo io credo di adempiere ad un dovere, quel dovere che è in noi tutti, di vegliare, cioè, a che l'azione dei pubblici poteri sia unicamente rivolta al conseguimento dei fini che la legge prescrive e che per nessuna ragione, in nessuna guisa, esorbiti dalla legge medesima.

Ragionando di questi fatti che sono accaduti in provincia di Palermo e segnatamente nel circondario di Corleone, io parlerò di un luogo che è stato recentemente il quartier generale dei Fasci, di un luogo nel quale evvi la stoffa di cui si fanno i banditi leggendari e gli eroi delle rivoluzioni; di un luogo quindi dove più corretta e più pronta deve essere l'azione dell'autorità.

Prima di entrare in argomento devo premettere una breve avvertenza.

Taluno di questi fatti può sembrare di data non recente, ma, dal seguito della discussione, il Senato vedrà che essi tutti si connettono come tanti anelli di una catena fatale.

Ed ora veniamo ai fatti.

Nella notte dal 22 al 23 del decorso febbraio, ignoti malfattori, penetrati nel locale delle pubbliche scuole in Corleone, e praticato un foro in un muro, si procurarono l'accesso nel locale attiguo dove era una Cassa di risparmio; Cassa di risparmio istituita or sono circa venti anni mercè la trasformazione di un antico monte frumentario.

Questa Cassa di risparmio, amministrata con molto amore dai cittadini, da principio gratuitamente, poi con tenue retribuzione, era in certo modo fiorente; essa faceva prestiti a mite interesse agli agricoltori, e per lo più sopra pegno.

I malandrini, forzando una quantità di armadi, credo 14 o 16, portaron via tutti i pegni in oro, argento ed altre materie preziose, depositati per lo più dalla classe povera della cittadinanza. Si fa ascendere il valore d'estimo

di questi pegni in complesso a circa 40,000 lire, il che vuol dire, secondo il regolamento della Cassa, che il valore reale era del triplo: in complesso più e non meno di 100,000 lire.

Immaginate i pianti e la disperazione di questa povera gente privata di ciò che era tutta la sua ricchezza!

Cosa fece la pubblica sicurezza?

Procedette ad alcuni arresti a casaccio ed intanto alcuni dei più indiziati presero il largo, tanto che si cominciò a buccinare per la città che si erano veduti per la campagna uomini armati, nuclei di future bande di malfattori.

A qualche settimana di distanza, nel cuore della città stessa, una banda di malfattori assale la casa di un vecchio gentiluomo, il cavalier Giuseppe Sarzana, buon amico mio. Si dice che i malfattori fossero in numero di ventisei; io credo la cifra esagerata; ma certo dovettero essere in numero considerevole, poichè oltre i malfattori che entrarono in casa molti altri restarono a custodire i dintorni.

I malandrini sopraffecero questo vecchio gentiluomo; non lo soffocarono per puro miracolo; lo imbavagliarono con un fazzoletto, raccolsero tutto quello che c'era d'importante nella casa, di valori, di danaro, e poi se ne andarono tranquillamente.

L'operazione durò qualche tempo, e mentre durava, una donna famigliare svegliatasi, ebbe agio di affacciarsi ad una finestra e dare l'allarme. Tutto il vicinato fu in piedi e fattosi alle finestre gridava perchè si soccorresse quella casa.

Le guardie di pubblica sicurezza erano lì vicino; venivano dal divertirsi in una casa dove c'era stato un trattenimento, ed ai cittadini, i quali le eccitavano ad accorrere perchè i ladri erano tuttora in casa, dicesi rispossero: noi ci abbiamo della carne sotto la camicia. Questo è quello che si dice in paese.

I ladri poterono così portar via il bottino senza essere molestati; dopo si procedette ad alcuni arresti, ma, al solito, i maggiori indiziati non furono trovati, presero il largo; e la faccenda s'ingrossava, e s'ingrossava tanto che cominciò ad esservi un certo panico per la città, tantochè i proprietari non si sentivano l'animo di andare in campagna, di mandarvi i loro figli e la loro gente perchè correvano pericolo, dap-

poichè si erano vedute persone armate, in numero considerevole, girare per le campagne.

Allora io chiesi ad amici che m'informassero se mai nuovi fatti criminosi avvenissero ed ho avuto queste notizie.

Telegramma del 4 giugno: Al barone Cammarata nell'ex-feudo Galardo furono rubate centundici pecore e fu disarmato il custode; ad un certo Grizzaffi furono rubati cinque buoi; al fittaiolo dell'ex-feudo Cangiolosi fu scannato un bue, e credesi sia stato mangiato sul luogo (i malfattori dovevano essere numerosi). I furti di animali equini accadono tutti i giorni; sette od otto giorni fa, una banda di nove malandrini nelle vicinanze del comune di Belmonte, assalì una pattuglia di carabinieri; nel conflitto un malandrino rimase ucciso e gli altri otto fuggirono; nel bosco Ficuzza, vicino allo stradale fu aggredito e disarmato un guardaboschi; nell'ex-feudo di Ridocchello alle ore 7 del mattino del 25 maggio fu aggredito da cinque malandrini il campiere, fu legato, disarmato del fucile, dell'orologio, del portamonete e dell'abito di velluto, e ciò in pieno giorno nel luogo ove lavoravano molti aratri.

Lettere da Corleone soggiungono che la sicurezza nel circondario peggiora ogni giorno, che il malandrinnaggio aumenta, e che i proprietari non possono accudire ai propri affari, e che se non si provvede subito sarà difficile estinguere il malandrinnaggio.

La esposizione di questi fatti mi dispensa di aggiungere parole per dimostrare che siamo di fronte al malandrinnaggio risorto.

Voi mi chiederete, che fanno i funzionari, che fa il Governo? Pare un paradosso, ma i funzionari, senza volerlo, secondano i malfattori in quest'opera. I funzionari non si occupano che di politica; questo è un male vecchio, tantochè riandando ad una ventina di anni fa, io trovo in un documento divenuto oramai storico, che il Governo borbonico, per tutelare a suo modo la pubblica sicurezza, si appigliò a quel sistema che durante i moti anarchici di Parigi il Chausidière chiamava *faire de l'ordre avec du désordre*; arruolò i malandrini più pericolosi fra gli arnesi di polizia; ed il sistema non era nuovo in Sicilia, perchè già nel 1820, il direttore di polizia Gaspare Leone, dice il Palmieri, aveva assoldato per il servizio di polizia quei

facinorosi cagione di tanto lutto, per avere una forza da opporre ai Carbonari.

E nel 1846, scriveva lo stesso pubblicista italiano, essere la Sicilia afflitta ad un tempo da due flagelli, dei quali il più crudele che è la polizia, non distrugge punto il flagello minore che sono i ladri.

Dal 1848 in poi il sistema durò costante, sotto Maniscalco l'impunità a certi uomini fu resa facile a preferenza di altri; il delinquere era favorito dalle segrete attinenze e dai vincoli quasi officiosi con l'autorità superiore di polizia.

Ebbene, dopo trentasette anni siamo allo stesso punto.

Che i funzionari locali abbiano altro da fare e si occupino di politica risulta da molti fatti notati.

Il questore di Palermo, funzionario intelligente, questore *à poigne*, quando questi fatti avvennero, a breve distanza da quello della Cassa di risparmio, si pose in giro per il circondario di Corleone, uscendo dal suo circondario. La buona gente pensò che il questore si fosse recato sopra luogo per dare prova della sua abilità, nel rintracciare i malfattori, ma tutti rimasero disillusi quando si avvidero che il questore faceva un viaggio elettorale. Il questore fece il viaggio nel collegio di Prizzi per combattere la candidatura dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

A taluno, che si dolse di questi fatti, fu risposto da *luogo autorevole e bene informato* che il questore non aveva torto, perchè così eragli stato comandato.

Il sottoprefetto di Corleone è un povero uomo, e naturalmente ubbidisce agli ordini ricevuti; chiama i funzionari da lui dipendenti, e ordina loro di votare in un modo piuttosto che in un altro. E a qualcuno che gli faccia riflettere che questa è una violenza, risponde: il Governo così ha ordinato, e così si deve fare.

A qualche altro, che disse: non è poi facile avere le prove del voto, rispose: a questo ci penseremo noi, specialmente per coloro che hanno tanti stipendi. Ad un altro disse: voi mi darete la vostra firma autografa, ed io vi darò un segno, che voi metterete alla vostra scheda.

La cosa era sciocca, perchè il sottoprefetto non aveva mezzi di controllare la scheda, ma

tuttavia era un modo di costringere gli impiegati, almeno i più poveri di spirito.

Vi furono amministrazioni comunali minacciate di scioglimento; in altri luoghi furono mandati delegati straordinari per lo stesso oggetto.

Ma dove questa azione dei pubblici funzionari si connette maggiormente con la pubblica sicurezza, è nei favori largiti a larga mano ad individui pericolosi. Ho sentito parlare di molti permessi d'armi concessi ad individui, che per legge non potevano averli.

Io non ho potuto raccogliere larga messe di fatti, perchè ho limitato le mie indagini a quel circondario, ed ho avuto breve tempo per farle.

Si dice che il questore Lucchesi di Palermo abbia detto ad amici suoi: ne ho già rilasciati tanti di questi permessi illegali, che ora bisogna ritirarli, perchè altrimenti non so più come fare il servizio di pubblica sicurezza.

Un tale di Corleone, reduce dal domicilio coatto, già ammonito e processato per associazione di malfattori, ottenne il permesso della rivoltella.

Voi sapete che il permesso della rivoltella è sotto la piena ed assoluta responsabilità del prefetto.

Altro individuo, pure di Corleone, sotto processo per associazione a delinquere, e citato per il giorno 24, ottenne il permesso d'armi.

Ma non basta, uno dei pezzi più grossi che adopera a questi fini l'autorità della provincia, eccolo qua.

Io non ho bisogno di descriverlo perchè vi leggerò la fedina penale che ho sott'occhio. Costui è un tal Giovanni Migliori fu Giuseppe di Belmonte, comune nel quale la pubblica sicurezza è affidata al sindaco. Costui funziona da sindaco; ora sentite che razza di galantuomo egli è.

Al 12 marzo 1881 il giudice istruttore di Palermo disse non luogo a procedere contro il Migliori per mancanza assoluta d'indizi per avere dato mandato di commettere assassinio; non c'è condanna; a 30 aprile 1887 il tribunale di Palermo dichiarò non luogo a procedere per non provata reità per insufficienza di prove; a 12 aprile 1895 lo stesso tribunale di Palermo lo condannò a 20 giorni di detenzione, alla multa di 300 lire ed alla interdizione dei diritti elettorali e di eleggibilità per anni tre

per falsità in elenchi elettorali... Fatto appello la Corte l' 11 dicembre 1895 sentenziò non farsi luogo a procedere perchè amnistiato del reato commesso.

Al 14 novembre 1895 il pretore di Monreale, dietro remissione della parte, dichiarò non luogo per lesione personale.

C'è processo ancora pendente per falsità in atto pubblico commesso in Belmonte il 20 novembre 1896; altro processo per falsità in atto pubblico con ordinanza della Camera di consiglio 19 dicembre 1896, rinviato al tribunale penale; ma la sezione d'accusa, con sentenza del 30 marzo 1897, ordinò una nuova istruzione, il processo trovasi sin dal 3 aprile 1897 presso il giudice delegato per la più ampia istruzione.

Tutto questo che ho letto, o signori, è la fedina penale di questo galantuomo.

Ora, quando elementi simili si adoperano dall'autorità per fini politici, io vi domando se quest'autorità può perseguire i malfattori mentre di questi malfattori si serve nel modo che vedete.

E siccome questi fatti non sono limitati, ma trovano il loro riscontro in altri luoghi; e quello che avviene nel circondario di Corleone è avvenuto in altri circondari; quello che avviene in provincia di Palermo è avvenuto su per giù in provincia di Catania; quello che avviene in Sicilia avviene sul continente (dappoichè quello che è avvenuto a Palermo ed a Catania è avvenuto presso a poco nella provincia di Perugia), io domando se con simili metodi — perchè io sono licenziato a credere che questo sia un metodo di governo — si possano ancora perseguire i malfattori, quando di questi malfattori l'autorità, che li deve perseguire, si serve come di strumento all'azione sua; naturalmente a questa brava gente si deve dare qualche cosa; di qual moneta si paga? Si paga con il permesso del porto di armi, al punto che si dice perfino che il questore Lucchesi, di Palermo (questo valent'uomo, a cui si promette un decreto di prefetto) abbia rilasciato il permesso d'armi a taluni reduci dalle patrie galere, pagando persino la tassa lui.

Il Governo centrale sa tutto ciò? E sapendolo lo tollera?

Il Governo che non conoscesse questi fatti sarebbe in gravissima colpa. Dunque io debbo

credere che li tolleri; e tollerandoli vuol dire che crede utile di perseverare in questo sistema.

Ora io domando o signori, chi può in buona fede, in buona coscienza dire che quella speciale istituzione del regio commissariato creata or fa un anno a beneficio della Sicilia, specialmente per guarire i mali dell'isola, sia economici, sia di altra natura, ma soprattutto per migliorare le condizioni della pubblica sicurezza abbia corrisposto al fine?

Io sono uno dei pochissimi senatori siciliani che hanno portato la loro voce in favore di quella istituzione, che giudicai un espediente di *breve durata* inteso unicamente a rendere più vicina l'azione del Governo a quella popolazione specialmente bisognosa, e rendendola vicina farla più pronta, più efficace, più benefica.

Anche coloro i quali erano contrari a quel progetto di legge non si dissimulavano che qualche cosa c'era a sperare soprattutto quanto al servizio di pubblica sicurezza, perchè, accentrato questo servizio in un solo funzionario, con autorità su tutti i prefetti della Sicilia, qualche bene si doveva risentirne.

Sin da quando al Governo venne un uomo come il marchese Di Rudinì, che nell'assumere il potere in un momento critico, al domani di una sciagura grande per il paese, ebbe a dichiarare in molteplici circostanze che egli desiderava di affrettare quel momento in cui si potesse sottrarre il Governo alle influenze delle clientele locali, c'era da vivere tranquilli che ci si fosse messi sulla via della salute.

Ma i fatti, devo dirlo con rammarico, depongono il contrario.

E rileggendo quello che fu detto contro la istituzione di questo Commissario regio, nell'altro ramo del Parlamento, non ho potuto frenare la mia ammirazione pel mio nobile e degno amico, il marchese Fortunato, il quale, parlando alla Camera contro quel progetto di legge, quasi divinando, ebbe a definire così il male di cui discutiamo:

« L'arbitrio e il predominio delle clientele locali sostituitesi allo impero e sovranità della legge ».

E più innanzi:

« È bene sia detto qui a fronte sicura: tutti i rimedi, anche accordando loro la massima efficacia di cui sono capaci, tutti saranno sempre

inferiori al compito, se come da alcun tempo in qua, primo elemento della corruzione parlamentare delle provincie, specialmente nei rapporti amministrativi, continuerà ad essere il Governo, se il Governo per avere, non amici e fautori, ma clienti e seguaci (*bravo*), tornerà a promuovere e favorire candidature non degne (*benissimo*), se esso, per guadagnare ad ogni costo, e mantenere aderenti, vorrà ancora transigere con accuse e prepotenze che dovrebbe in cambio e irremissibilmente reprimere ».

Ora, o signori, tutto questo si è fatto a rovescio e l'onorevole ministro deve naturalmente avere avuto le sue buone ragioni per avere decampato da quella linea di condotta su cui si era messo.

Ma, domando io, quale è il perchè di questa azione svolta con tanto lusso di mezzi illegali?

Il ministro si è valso forse di questi mezzi illegali per combattere i nemici delle istituzioni? Anche quando si trattasse di combattere i nemici delle istituzioni io andrei molto cauto, perchè credo che tali nemici si debbano combattere con quelle armi che la legge ci dà, credo che tutto debba farsi nella sfera della legge e soprattutto della legge delle leggi, cioè lo Statuto.

Ma, Dio buono, in certi casi si è trattato di combattere dei galantuomini forse più amici dell'ordine e del Governo di quelli che il Governo stesso sosteneva. Vi è forse una spiegazione a tutto ciò.

Nella questura, nella prefettura di Palermo ed in altre prefetture, come in quella di Perugia, vi sono individui tagliati a sicari e, lasciatemelo dire, individui di cui ogni onesta amministrazione dovrebbe vergognarsi.

PRESIDENTE. Si moderi, la prego, onorevole Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Ma di ciò è informato il ministro dell'interno, e lo sa tanto che fino dal suo giungere al potere fece fare inchieste severissime sul conto di questi funzionari ed ottenne tali risultati che egli avrebbe dovuto senz'altro destituirli; però si avvicinavano le elezioni, e si pensò che codesti potessero essere elementi utili, e utili saranno stati in questo senso, ma credo che sia sempre pericoloso servirsi di certi istrumenti, e quando per casi gravissimi bisogna ricorrervi, bisogna servirsene con una certa misura, tenerli in mano e

non sfrenarli. Io sono sicuro che molte cose fatte da questi funzionari non sono state certamente ordinate dall'onor. Di Rudini direttamente, ma egli ebbe il torto di dare a quei funzionari facoltà troppo illimitate e delle quali essi usarono e abusarono, qui sta tutta la questione.

PRESIDENTE. Questa è la sua opinione detta in termini parlamentari; mentre non era parlamentare l'aggettivo che aveva detto in principio.

Senatore PATERNOSTRO. Non ho detto sicari, ho detto tagliati a sicari, è gente che fa uso di *mezzi corti*: questo intesi dire. (*ilarità*).

Ora c'è un limite che non si deve mai oltrepassare, ed è quello dello Statuto. Quando per queste vie e con questi mezzi si mira a favorire un amico il quale, per caso, vuol soddisfare la sua vanità d'aver la doppia o la tripla elezione, questo si deve fare a danno delle istituzioni?

In questo modo avrete degli amici, ma non avrete gli eletti della nazione; voi avrete gli eletti del questore e del prefetto, ed io credo che bisogna cambiare metodo assolutamente. Io credevo che l'avvento del marchese Di Rudini al potere fosse il principio di un'era nuova, di moralizzazione, di ritorno alla legalità e con mio gran dolore vedo che questo non è; spero ancora che egli possa tornare sui primi passi, che possa rimettersi sulla via giusta, perchè al disopra di tutto e di tutti deve stare per noi il rispetto per quell'arca santa, che è lo Statuto del Regno, il quale vuole che gli eletti della nazione siano gli eletti secondo volontà degli elettori e, noi a questo Statuto, abbiamo giurato fede, di esso siamo custodi legittimi, in esso è la garanzia delle nostre libertà e della nostra unità.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Anzitutto debbo dire che l'onor. mio amico; il senatore Paternostro, nel calore della improvvisazione, ha, a mio avviso, pronunziato qualche giudizio temerario.

Aggiungo che non mi sembra sia negli usi parlamentari l'emettere giudizi sopra persone assenti.

Egli ha parlato del prefetto Ferrari.

Ebbene, come era mio dovere, ho computato tutti gli atti di ufficio sul conto del prefetto Ferrari, ed ho dovuto riconoscere che se accuse gravi alcuni facevano contro di lui, queste accuse erano smentite dai documenti. Io non posso, perchè si vocifera male di un funzionario, abbandonarlo vigliaccamente a coloro che spesse volte calunniano. Non accenno al senatore Paternostro.

Così il mio amico Paternostro, generalizzando certe accuse e dicendo che il Governo vuole metodi che sono riprovevoli, credo che abbia ecceduto; ed ha ecceduto tanto che io mi permetto di non rispondere su questo punto.

Io esaminerò molto pacatamente le condizioni della Sicilia e del circondario di Corleone; e diciamolo schiettamente - parlerò anche dell'ultima elezione del collegio di Corleone, perchè la vera questione è qui, e non ce ne è alcuna altra.

Mi rincresce, ma bisogna dire le cose come stanno.

Senatore PATERNOSTRO. È arte oratoria.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io, egregio e carissimo amico, non sono oratore, ma sono molto sincero e schietto. E per questo, mi scusi l'onor. Paternostro, avrei preferito che egli, invece di fare un'interpellanza sulle condizioni della pubblica sicurezza del circondario di Corleone e nella provincia di Palermo, fosse venuto qui apertamente a dichiarare che egli chiedeva di interpellare il Governo sulla indebita ingerenza usata dal Governo nel collegio di Corleone, perchè allora mi sarei procurato tutti gli elementi per chiarire quale fosse veramente lo stato delle cose, ed egli avrebbe potuto contraddirmi caso mai io avessi sbagliato.

Dunque parliamo delle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, che c'entrano come i cavoli a merenda; ma sulle quali devo rispondere perchè sono stato interpellato.

Il Senato sa quali fossero le condizioni della Sicilia dopo quel doloroso periodo dei fasci dei lavoratori, quale agitazione si fosse creata in paese, la necessità in cui si fu di una repressione necessaria ma dolorosa, la quale aveva necessariamente creato degli attriti ed avuto delle conseguenze non liete. Sa pure che, malgrado la repressione, le condizioni della pubblica sicurezza nell'isola non erano buone, e

come il fermento e l'agitazione non fossero spenti.

L'onor. senatore Paternostro non può ignorare questi precedenti, poichè questi precedenti si riferiscono specialmente al circondario di Corleone, dove era il centro e il fomite di tutta l'agitazione siciliana, almeno della parte occidentale dell'isola.

Quali sono oggi le condizioni del circondario di Corleone e di tutta quanta l'isola dal punto di vista di quella agitazione che era molto pericolosa?

Calma perfetta; calma completa. Dirò di più; verso il termine dell'anno decorso si tentò la ricostituzione dei fasci, colla fondazione di una società socialista intitolata *La Terra*.

Ebbene, questa società fu sciolta, e gli effetti ne furono così buoni che oggi, mentre noi parliamo, questo gran spettro della lotta di classe è, per il momento, scomparso completamente in Sicilia, e quindi anche specialmente dal circondario di Corleone.

Questo, se si vuole, è un piccolo servizio reso dal commissariato civile.

Ma parliamo un po' delle condizioni generali della pubblica sicurezza.

Io non ho qui tutti gli elementi per rispondere come si dovrebbe, ma posso dire questo all'onor. Paternostro: che nei primi mesi in cui io assunsi il Governo, ricevendo tutti i telegrammi che segnalano i fatti di maggiore importanza relativi alla pubblica sicurezza, io era grandemente, profondamente addolorato di queste condizioni e segnatamente per i reati di abigeato.

Ebbene, onor. Paternostro, sono parecchi mesi che io non ho notizia di reati di abigeato salvo qualche eccezione.

(*Il senatore Paternostro fa segni di diniego*).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Mentre prima eravamo abituati a ricevere ogni quarantott'ore la notizia di un furto di 100 vacche, 50 buoi, 300 pecore.

Cosa vuole! Mi rincresce che abbiano rubato 111 pecore del barone Camerata, me ne duole grandissimamente come amico di lui; ma come ministro dell'interno dico che per quanto questo fatto possa essere doloroso, debbo invece rallegrarmi e invitare l'onor. Paternostro a rallegrarsi che i reati di abigeato sieno gran-

demente diminuiti in Sicilia e, fra parentesi, dirò anche in Sardegna.

Questo dimostra che l'azione del Governo si fa viva quando si tratta di difendere la vita e le sostanze dei cittadini.

Dirò un'altra cosa all'onor. Paternostro.

La pubblica sicurezza non può, come ella giustamente dice, salvo ragioni e circostanze eccezionali, stendere le mani ed arrestare le persone sospette.

La pubblica sicurezza ha però il dovere non solo di ricercare i colpevoli, ma soprattutto il dovere ben chiaro e ben preciso di arrestare tutti coloro contro i quali esistono mandati di cattura.

Ecco, onorevole amico mio, io mi permetto di sottoporre alla sua attenzione e spero alla sua approvazione alcune cifre degne di nota.

In un anno sono state arrestate 1652 persone latitanti; se ne sono costituite (parlo della Sicilia, poi parleremo specialmente del circondario di Corleone) se ne sono costituite 132; ne sono state uccise in conflitto sette; totale dunque 1791.

Mi pare dunque che quando la pubblica sicurezza, in così poco tempo, arriva a mettersi in regola coi latitanti, abbia fatto largamente il dover suo, e credo che per questi motivi sia da encomiare, ed altamente, il regio commissario in Sicilia, l'onorevole Codronchi, per l'opera intelligente ed energica da lui compiuta.

Nè questo è il solo beneficio ottenuto dal regio commissario.

Non sarebbe il caso di parlarne ora; pure non posso non accennare all'opera sua rispetto ai bilanci comunali, alla conversione dei debiti dei comuni e delle provincie, alla sistemazione della questione solifera, alla questione del bacino di Caranaggio, e via discorrendo. Sono parecchie cosucce sulle quali l'onorevole Paternostro può passare sopra molto velocemente, sino al punto di non accorgersene, ma che pure costituiscono un precedente che io credo abbastanza onorevole per il regio commissario di Sicilia, senatore Codronchi, il quale ha cooperato potentemente col Governo a rendere un ben segnalato servizio alla nostra isola diletta.

Ma tutto questo è il contorno della questione, non è la questione, perchè la questione vera è quella del circondario di Corleone.

L'onor. senatore Paternostro è molto bene informato, e questo si capisce.

Io però debbo dichiarare a lui, che le mie informazioni forse non saranno complete, ma non tutti i fatti, che egli ha indicati, finora sono giunti sino a me.

Ammetto l'affare della Cassa di risparmio, ammetto [il furto a danno del barone Camerata, l'altro furto a domicilio a danno del cavaliere Sarza, l'altra rapina consumata a danno dell'avvocato Milone, ma degli altri fatti, sino ad ora, non ho notizia. Non intendo perciò escludere che questi fatti possano essere accaduti; ma onor. Paternostro, noi apparteniamo alla provincia di Palermo, e non possiamo ignorare quali sono, per triste eredità, le condizioni morali della nostra provincia. Quando il Governo può dimostrare, come ho dimostrato, che l'opera sua efficace ha impedito il crescere dei reati, ha eliminate le cause transitorie di perturbazione, ella più di questo non può chiedere ad un ministro, perchè nessun ministro, nemmeno in dieci anni, e nemmeno in venti anni di Governo, può mutare le condizioni morali di una provincia come la nostra. Io sono stato sindaco nella mia città di Palermo, sono stato prefetto nella provincia di Palermo, e conosco perfettamente il circondario di Corleone; ma purtroppo, nè il Codronchi, nè lei, onor. Paternostro, potrebbe, in un anno o due, mutare radicalmente le condizioni della nostra provincia.

Purtroppo, le statistiche penali sono assai deplorabili, ma io credo che non si possa fare appunto al Governo se non sia scomparsa la criminalità nel circondario di Corleone. Io ho qui una statistica speciale sul circondario di Corleone, che potrei sottomettere al Senato, e potrei anzi dimostrare che da un anno a questa parte c'è stata una diminuzione di reati; ma non me ne vanto; è troppo poca cosa e non credo alla stabilità di questa diminuzione.

Pur troppo, le condizioni della criminalità nella nostra provincia sono gravi, sono dolorose, e non è da allietarsi di qualche diminuzione, come non è da contristarsi eccessivamente, se vi è qualche aumento di reati.

Cosa fanno i pubblici funzionari? - e questo è il nodo della questione: - che cosa fanno i pubblici funzionari?

I pubblici funzionari fanno della politica, se-

condo la splendida orazione dell'onor. Paternostro, il quale è poi venuto a questa conclusione: che non bisogna servirsi degli elementi del disordine per curare l'ordine. In questo siamo d'accordo, onor. Paternostro.

Ma i pubblici funzionari, ella dice, fanno la politica; e si occupano di elezioni. Intendiamo francamente, onorevoli signori, questa è piaga profonda, ed io che ho dovuto assistere a queste ultime elezioni, vidi chiaro, e non credevo, che la malattia fosse così grave. E la malattia, non è malattia del Governo; il Governo può avere i suoi torti, anche esso può fallire; ma la malattia è del paese. Credereste, onorevoli signori, che anche i candidati di opposizione, vengono a chiedere l'appoggio del Governo? Sicuro, anche i candidati nemici del Governo e delle istituzioni, vengono a chiedere l'appoggio del Governo, e quando poi questo appoggio viene ricusato, come è naturale, allora si grida contro il Governo per i soprusi che si asseriscono fatti a favore dell'altro candidato.

Questo forse è il caso del collegio di Corleone.

La malattia è molto grave, ed oltre a questo, in tempo di elezioni, succedono, come diceva un giorno, nell'altro ramo del Parlamento, un illustre medico, dei casi d'iperestesia cerebrale.

Ci sono dei candidati i quali si trovano di fronte alla assoluta impossibilità di riuscire. Essi, nell'animo loro, hanno la certezza di riuscire e se non riescono la colpa è del Governo. *Piove, Governo ladro!*

Vi sono poi altri i quali hanno la malattia opposta. Qualunque piccola macchietta che si veda lontano sull'orizzonte, dicono: il Governo è il gran nemico che mi combatte!

Veniamo ora al caso pratico del collegio di Corleone.

Diciamolo chiaro: In questo collegio si contendevano la palma due miei carissimi amici: uno, il fratello del mio amico carissimo il senatore Paternostro, l'altro il signor Salvatore Avellone. Ebbene io ho avuto il torto di scontentarli tutti e due perchè ho fatto il mio dovere.

Ora capisco che quello che a mio carico si dice da una parte si ripete anche dall'altra. E chi lo sa che domani non abbia un'altra interpellanza simile a Montecitorio? Io ne sarei felice, in verità, perchè potrei rispondere colle

stesse parole colle quali rispondo ora all'onorevole Paternostro.

Senta, onor. Paternostro, io non sono un ingenuo, e so il valore di quel che fo.

Durante le elezioni politiche non ho mai mandato ad un candidato o ad un amico o fratello di candidato un telegramma qualsiasi, mai! E perchè? Perchè vi è il mal uso che chiunque riceve un telegramma del presidente del Consiglio lo pubblica: io per questo me ne sono astenuto.

Cioè, mi sbaglio! Ne ho mandato uno solo, ed è quello che ho diretto a lei, onor. Paternostro, giacchè l'unica eccezione che io abbia fatto è proprio quella di aver diretto un telegramma al mio carissimo amico onor. Paternostro, sapendo che lo avrebbe pubblicato.

Ed ha fatto bene pubblicarlo, perchè dichiarava la mia neutralità.

L'onor. Paternostro è troppo pratico delle questioni elettorali per sapere, specialmente nei nostri paesi, quale valore abbia una dichiarazione di neutralità da parte del Governo.

Lo creda, onor. Paternostro, io sono stato di una rettitudine estrema; ero obbligato non solo dal dover mio di astenermi, ma mi trovavo anche fra due amici carissimi, e se avessi voluto peccare non avrei potuto; era più forte di me.

Creda pure, onor. Paternostro che, non ella, ma coloro che l'hanno informata, appartengono a quella categoria di malati i quali vedono la *macchietta* e dicono: qui c'è il Governo, il terribile Governo che m'impedisce di entrare nella Camera dei deputati!

L'onor. Paternostro ha indicati alcuni fatti precisi di permessi di porto d'arme; ne avrebbe ancora dovuto indicare altri due dati forse poco correttamente a fautori di suo fratello.

Senatore PATERNOSTRO. Hanno fatto male a darli.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Me ne informerò, ma si assicuri l'onor. Paternostro che se permessi di porto d'arme sono stati dati irregolarmente chi ha rotto pagherà. Questo è tutto quello che posso dire.

L'onor. Paternostro ha indicato ancora un altro fatto; egli ha detto che è funzionante da sindaco in un comune di cui mi sfugge il nome...

Senatore PATERNOSTRO. Belmonte.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. . . il signor Giovanni Migliori fu Giuseppe, e ne ha letto lo stato di servizio che certamente io non vorrei avere!

Ma, carissimo amico mio, l'ho forse nominato io questo signore? Non essendo sindaco, non lo posso nemmeno revocare.

Senatore PATERNOSTRO. Lo sospenda.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna che la legge determini l'incapacità sua.

Esaminerò la questione; se questa incapacità esiste sarà provveduto in quanto è possibile.

Ad ogni modo mi piace, prima di tutto, di constatare questo: che costui non è sindaco, e, se anche lo fosse, il Senato sa che non sarebbe stato nominato dal Governo, e quindi non da me, perchè da me non sono stati nominati che pochi sindaci nel periodo transitorio che i Consigli comunali proponevano e il Governo *pro forma* decretava la nomina.

Sulla coscienza mia, quindi, non ho un sol sindaco, onorevole Paternostro, dato e non concesso, come dicono i legali, che questi fatti da lei citati sieno veri (perchè potrebbe anche darsi che ella sia stato ingannato). . .

Senatore PATERNOSTRO. C'è la fedina penale.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. . . Dato e non concesso che i pochi fatti da lei indicati sieno veri, questa non è ragione sufficiente per richiamare sopra di essi l'attenzione del Governo. Il Governo però provvederà severamente, perchè sia rispettata quella rettitudine che deve essere la regola di ogni governo onesto e rispettabile.

Dai casi particolari l'onorevole Paternostro è andato troppo in alto, ha voluto troppo generalizzare.

Comprendo certi dispiaceri, siamo uomini! Ma, onor. Paternostro, ella è anche un uomo di cuore, ella è anche un buono e vecchio amico, ed abbiamo attraversato insieme momenti difficili in servizio della patria. Se qualche peccatuccio c'è, me lo perdoni e mi stringa la mano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternò.

Senatore PATERNÒ. Ho chiesto la parola non già per entrare nell'argomento dell'interpellanza del senatore Paternostro, perchè è un

argomento troppo ristretto e limitato in troppo angusti confini, oltre ai quali, a norma del regolamento, non potrei spingermi; ma ho chiesto la parola quando il presidente del Consiglio, sorpassando nella sua risposta i limiti dell'interpellanza del senatore Paternostro, ci ha fatto un quadro dell'opera del commissario civile in Sicilia, e ci ha detto che le condizioni morali della nostra provincia, in generale triste retaggio del passato, erano state molto migliorate dall'opera del commissario, fornendoci, direi quasi, un elenco dei servizi resi alla causa della civiltà da questo funzionario e membro del Governo.

Orbene, il mio silenzio in questo caso potrebbe significare adesione al pensiero del presidente del Consiglio, ed ho parlato solo per dichiarare che, se i limiti della interpellanza del senatore Paternostro non mi consentono oggi di esaminare l'opera ed i servizi resi dal commissariato civile alla Sicilia, questo mi riserbo di fare ampiamente in una prossima occasione, probabilmente quando si discuterà il bilancio dell'interno.

DI RUDINI, *Presidente del Consiglio*. Ed io La ringrazio fin da ora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Chiedo permesso al Senato di rispondere brevemente al discorso dell'onor. presidente del Consiglio, e di cominciare, come si dice con frase militare, colla sinistra in testa.

L'onor. presidente del Consiglio, con molta abilità oratoria, ha saputo spostare la questione e portarla sopra un terreno sul quale, devo pur riconoscerlo, ho avuto un po' il torto di dargli occasione di portarla; perchè la questione essendo complessa, citando io i fatti criminosi e gli abusi dei quali ho parlato al Senato, ho dovuto dire le ragioni per cui i funzionari locali si conducevano in quel modo.

È in verità rimpicciolire la questione il ridurla ad una questione elettorale di un solo collegio nella quale ho potuto avere interesse io stesso! Dirò anzi che sarebbe fare ingiuria all'onor. presidente del Consiglio il supporlo, perchè può esservi il dispiacere per una cosa non andata bene, ma ciò non sarebbe stata ragione sufficiente per disturbare l'onor. presidente del Consiglio ed il Senato.

LEGISLATURA, XX. — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1897

Se io ho parlato di elezioni, l'ho fatto appunto perchè mi pareva che gli stessi fatti si riproducessero con costanza e colle stesse forme in vari luoghi. Ed io ho parlato egualmente di Corleone e di Prizzi, di Catania e di Palermo, di Sicilia e di continente. È perciò che ho sconfinato fino alla provincia di Perugia. E poichè ho nominato Perugia mi lasci dire il presidente del Consiglio, che quel prefetto, pur essendo uomo di grande abilità, non è esatto il dire che corrisponda così bene in tutti i pubblici servizi; ed ella onorevole presidente del Consiglio è impossibile non conosca quali sono le pratiche di questo funzionario.

Io ho avuto l'occasione di passare per molti anni, i mesi estivi, in un angolo della provincia di Perugia e mi sono trovato presente alle elezioni, dico questo parlando del funzionario e non del Ministero attuale, perchè sotto il Ministero precedente, accaddero le stesse cose, se non peggio. Io mi sono trovato presente in altre elezioni nel comune di Narni, poichè lo vuol sapere, a questi fatti. Il sottoprefetto era mandato in giro pei comuni, convocava le Giunte e imponeva loro di costituirsi in comitati elettorali per il candidato del Governo, e quelle che non volevano farlo obbligava a dimettersi e si sono dimesse. Era sindaco un ex-militare, persona rispettabilissima, il quale disse: io sono troppo uomo di disciplina per non ubbidire; poi lo hanno rieletto. Ora, un funzionario avvezzo a questi metodi, può dirsi sia, un funzionario rispettabilissimo?

Recentemente nell'ultima elezione suppletiva ha fatto d'ogni erba fascio, si è servito degli elementi non certo, i più puri. Non ho avuto tempo di fare delle indagini precise, ho inteso dire che si è servito degli elementi più pericolosi per combattere l'onor. Fortis.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Anche gl'impiegati del Governo sostenevano Fortis.

Senatore PATERNOSTRO. Sì, perchè gl'impiegati erano galantuomini, i socialisti però hanno sostenuto i candidati del Governo!

Ora, dico io, è questa la morale; quando ci si serve di tali armi, il resto è conseguenza inevitabile; voi non potete perseguire i malfattori quando dei malfattori vi siete serviti. Che il male sia cronico, l'ho detto io, il male rimonta ad epoca lontanissima ma non per questo non ci si doveva porre rimedio.

In quanto ai funzionari assenti, dirò che i prefetti non possono essere presenti in Parlamento; accusando un prefetto, c'è il ministro che naturalmente risponde per lui. Il signor ministro poi, quanto ai metodi riprovevoli non risponde, ciò può essere in certi casi molto comodo, ma non muta i fatti.

Io considero, lo ripeto, metodi di governo questi atti, perchè sono ripetuti in molti luoghi, perchè sono sempre gli stessi. Ora, o il Governo non conosce questi atti ed ha torto ed è in colpa, o li conosce ed allora sono metodi che ha adottato scientemente e che io condanno.

I Fasci. Ma i Fasci, onor. Di Rudini, perdoni, sono stati distrutti con delle misure violentissime, la di cui violenza non so se sia in tutto o in parte commendevole. Ella ha trovato la piena calma, ha trovato più che la calma gli effetti del terrore, ella ha avuto la parte buona, e per lei il Commissario ministro, quella della pacificazione degli animi, della clemenza; fortuna è stata la vostra di trovarvi a determinare la clemenza sovrana. Che cosa si è fatto del resto? Si è sciolta la società « La Terra » una società di contadini, che accennava a poter trasmodare, a potere sotto altro nome, ricostituire i fasci; l'avete sciolta e avete fatto benissimo. Ma non è un miracolo questo; non è da attribuirsi a lode di questo Commissario ministro: la pacificazione credo sia venuta in virtù di misure molto rigide. In ordine alla pubblica sicurezza, i fatti da me notati sono recenti, di alcuni dei quali non si aveva traccia qualche mese fa; si può dire che sono una continuazione?

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Ma se c'è diminuzione nelle statistiche.

Senatore PATERNOSTRO. Le statistiche possono dimostrare diminuzione in una serie di anni, non in un anno, poi è una realtà che mesi sono, quei fatti non c'erano e ora si ripetono con un crescendo che spaventa e questa recrudescenza criminosa e non altro mi ha determinato a muovere la mia interpellanza.

Concludendo: il Commissario ministro avrà fatto delle cose splendide, rivedendo e correggendo i bilanci comunali, avrà provveduto alla crisi solifera e starà provvedendo a quella agrumaria, si potrà discutere di questo in altro campo. Non era questo il mio tema. In fatto di sicurezza pubblica, io mantengo quello che

ho detto e cioè che il Commissario è venuto meno alla sua missione; egli era andato per distruggere le cattive influenze e invece di queste cattive influenze si è reso schiavo. E con ciò ho finito. Ringrazio il ministro della sua dichiarazione di buona volontà a provvedere e attenderò i fatti.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Paternostro.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Guarentigie per la magistratura** » (N. 3-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge « Guarentigie per la magistratura ».

Come il Senato rammenta, nell'ultima tornata fu rinviata la discussione degli articoli 15 e 16, ai quali il signor ministro di grazia e giustizia contrappose un altro articolo, che fu già comunicato.

Do ora facoltà di parlare al signor senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Permetta il Senato che anch'io, sebbene estraneo alla magistratura ed al foro, prenda parte a questa delicatissima discussione, apportandovi quelle impressioni che ha ricevuto chi ha seguito e segue con interesse le fasi dell'opinione pubblica sull'amministrazione della giustizia.

Da queste impressioni, io sono condotto ad appoggiare caldamente l'accoglimento dell'articolo 15 proposto dall'Ufficio centrale, e lo fo principalmente nel bene inteso interesse di quei medesimi magistrati a cui quell'articolo si riferisce, nell'interesse del loro decoro ed altresì della tranquillità dei loro colleghi.

Io sono tra coloro che hanno profondo convincimento, che la grandissima maggioranza dei magistrati italiani sono integerrimi. Ora, uno di codesti integerrimi magistrati, il quale si trova nella condizione indicata in quell'articolo, sicuro della propria coscienza e fidente anche della reputazione acquistata, non può invero neppure immaginare, che si dubiti della sua imparzialità, solo perchè nella medesima città ha un figlio, un genero che esercita la professione di avvocato. Nè i suoi amici, nè i suoi colleghi oseranno di turbare questa sicurezza e serenità dell'animo suo. Nonostante ciò però, alla sua insaputa, e senza che egli ne

abbia alcuna colpa diretta, quando la fortuna arride alla carriera dei suoi parenti, le insinuazioni nascono, diventano sospetti, e questi sospetti sussurrati dapprima alle orecchie, trasmessi poi di bocca in bocca si insinuano nella pubblica opinione, la quale si affretta ad accoglierli, dirò, con una infernale voluttà.

Le cose giungono al segno, che il ministro della giustizia, per troncare qualunque appiglio ai sospetti crescenti, è costretto ad invitare il magistrato a mutare residenza, nonostante sia convinto della di lui innocenza.

Quell'invito, signori, è per quel magistrato un colpo di fulmine; è da lui giudicato una offesa mortale al suo onore: e non ha del tutto torto, poichè per quanto faccia, per quanto dica; per quanto cerchi il ministro d'indorare la pillola amara con onori e dichiarazioni di fiducia, la pubblica opinione interpreterà quell'invito di tramutamento di sede come una conferma dei sospetti che erano in giro.

È perciò che io sono nel convincimento che non si eviteranno queste offese ai magistrati e questa dura necessità del ministro, altrimenti che introducendo nella nostra legislazione le disposizioni proposte e contenute nell'art. 15.

Si dirà: son casi rarissimi questi sospetti, queste insinuazioni; così affermò l'altro giorno l'onor. Santamaria.

Sarà stato così in tempi non molto remoti ricordati da lui e sarà stato per persone e famiglie che avevano acquistato nella loro patria un'eccezionale fiducia; ma è tutt'altro al giorno d'oggi in cui la tendenza di sospettare di tutto e di tutti si è impadronita delle nostre popolazioni: tendenza che è una malattia pericolosissima che bisogna combattere eliminando tutte le occasioni che possano alimentarla.

Io assistendo da testimone all'andamento delle cose nel paese, ha acquistato il convincimento che un magistrato per quanto intelligente, onesto ed accorto, quando vicino a sè ha parenti che esercitano la professione di avvocati, non riuscirà ad eliminare un giorno, o l'altro, insinuazioni, spesso sospetti, e qualche volta anche gravi calunnie.

Non è colpa sua; è colpa delle tendenze sinistre delle popolazioni, e forse anche un po' di quei suoi parenti, i quali non si affretteranno certamente a distruggere nel pubblico quelle illusioni che giovano loro.

Voi sapete, o signori, come i nostri litiganti, almeno nei paesi dove più si litiga, e i difensori loro non solo mettono ogni cura a raccogliere, esporre e colorire gli argomenti favorevoli alla loro causa, ma mettono poi anche un grandissimo studio a quelle circostanze estranee, le quali possono facilitare l'accoglimento delle loro ragioni, e tra queste circostanze si ritiene esservi quella di aver avvocati che siano uditi dai giudici con maggior benevolenza, quali sono creduti i parenti di qualche magistrato influente e stimato dai colleghi. Sarà un'illusione, ma se consultaste l'opinione di tutti i grandi centri di lavoro forense troverete che così si crede.

Il padre di un avvocato giovane il quale, per quanto sia un magistrato onesto, sarà sempre un affettuoso papà non potrà non compiacersi dei progressi di carriera dei suoi parenti, e nella sua onesta ingenuità li attribuirà ai loro meriti.

Ma non sarà tale il giudizio degli altri, e specialmente dei colleghi e di quella folla forense che brulica nei corridoi e le anticamere dei tribunali: Ivi si coglie ogni minimo incidente per architettare quei dubbi e far nascere quei sospetti che or ora ho indicato.

Mi si dirà; ma cosa vi guadagnano i litiganti ad aver per avvocato il figlio di un magistrato, quando in quella Corte il magistrato si asterrà?

Ma credete voi che i litiganti strategici abilissimi non tengano conto di questo effetto? Essi hanno una perspicacia che qualche volta ha destato la mia ammirazione, nell'indovinare il voto che ciascun giudice darà in una data causa.

Ne sanno le tendenze, le dottrine; come per esempio se in cause col demanio gli uni tendono a tutelare più gli interessi e i diritti dello Stato, gli altri invece i diritti individuali.

Indovinano quasi sempre il voto che ciascuno darà nelle quistioni di diritto importanti.

Or se il litigante prevede che un magistrato che ha un figlio nel foro militante sarà favorevole per proprio convincimento alla propria causa, allora il figlio non comparirà tra i difensori. Se però prevedono che il magistrato influente sarebbe contrario, allora compare tra i difensori il figlio, il padre è obbligato ad astenersi.

Di questo artificio si è fatto molto uso in

Italia per escludere in certe cause importanti magistrati intelligenti ed influenti.

Or queste astensioni che vanno crescendo come cresce la clientela dei parenti avvocati turbano l'andamento della giustizia e non giovano a diminuire le insinuazioni ed i sospetti, invece li accrescono mettendo in maggior rilievo le relazioni e le aderenze che quel magistrato ha in quella sede.

Per queste ragioni io credo che se si voglia curare questa tendenza di sospettare soprattutto sull'andamento della giustizia, non vi sia altro rimedio che introdurre nella nostra legislazione la massima proposta nell'articolo 15.

Del resto non ci sarà male, se la conseguenza dell'applicazione di questa massima sarà che i magistrati eserciteranno le loro funzioni nei paesi dove non hanno nessuna aderenza, ed è quello che è stato fatto altre volte in alcuni Stati italiani, per rialzare il prestigio della magistratura.

Il ministro riconosce che esistono gli inconvenienti da me indicati, che bisogna vigilare per eliminarli quando si sieno manifestati; ma io credo che sia meglio prevenire anzichè colpire dopo, quando l'inconveniente è avvenuto.

Quando la pubblica opinione ha cominciato a sospettare, il rimedio sarà peggiore del male, perchè intervenendo il ministro per traslocare un magistrato su cui il pubblico comincia a sospettare, i sospetti nella mente delle masse diverranno certezza, specialmente se i traslochi per motivi simili saranno frequenti, come facilmente avverrà.

Nel caso poi che l'articolo 15 non sia approvato, d'accordo col senatore Santamaria-Nicolini, dico non se ne proponga un altro, non si tenga conto delle relazioni di parentela dei magistrati, sia affidata la loro condotta alla loro coscienza, perchè l'intervenire in qualunque altro modo peggiora l'effetto morale sul pubblico e sul prestigio della magistratura.

L'onorevole ministro l'altro giorno adduceva alcuni argomenti suoi contro la disposizione dell'articolo 15 e fra i suoi argomenti ve n'era uno molto grave, il turbamento, che si porterebbe nell'assetto attuale della magistratura. Perchè? Essendosi abbandonate alcune massime, che erano in vigore in certe provincie, di evitare cioè che si accumulassero in una sede molti magistrati, che vi avessero ade-

renze, è avvenuto, che i magistrati hanno, considerato di tornare nella loro patria, vicino alla loro famiglia ed agli amici, ed i ministri hanno secondato questo desiderio, del resto onesto.

Ma, questo è un argomento che riflette l'articolo 16.

Nell'articolo 16 il ministro potrebbe trovare quel modo che desidera di applicare la disposizione dell'articolo 15 senza creare un troppo grave perturbamento.

Ad ogni modo io desidero che la massima sia accettata; salvo i riguardi dovuti alle condizioni attuali e i limiti di tempo; per tramandare almeno ai nostri posteri una massima, che gioverà grandemente al prestigio della magistratura, cioè che i magistrati esercitino le loro funzioni dove non abbiano aderenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pinelli.

Senatore PINELLI. Non abuserò certo dei preziosi momenti del Senato, mi sieno solo consentite brevissime osservazioni sull'art. 15, dal quale, al pari del guardasigilli, dissente la minoranza dell'Ufficio centrale di cui ho l'onore di far parte.

Per quanto commendevole possa essere il concetto da cui mosse la maggioranza dell'Ufficio centrale nel voler creare una incompatibilità di funzioni pel magistrato che nel territorio di sua giurisdizione tenga parenti sino al secondo grado od affini di primo grado esercanti l'ufficio di patrocinatori o di procuratore parmi poter dire che non siasi quella maggioranza sufficientemente preoccupata delle disastrose conseguenze che ne deriverebbero ove tale divieto dovesse in modo cotanto assoluto prevalere, sicchè, a mio parere, potrebbe anche convertirsi in una vera ingiustizia.

Io non ripeterò qui, a dimostrazione della mia affermazione, quanto con tanta autorità fu detto dall'onorevole guardasigilli, e con tanta vivacità di colorito dal mio egregio collega ed amico il senatore Santamaria; solo accennerò come per me sia ingiusto che debba trattarsi *a priori* alla stessa stregua il magistrato onesto ed indipendente quanto il prevaricatore ed il disonesto, e solo perchè di tutto si può abusare, abbia a subire lo stesso trattamento di rigore chi abusa e chi non abusa. Se per causa di tali suoi rapporti famigliari abbia potuto il magistrato nel pubblico ingenerare fondati so-

spetti, di minore indipendenza, nell'esercizio delle sue funzioni è giusto che il ministro guardasigilli immediatamente provveda, e sentito il parere del Consiglio locale, ed occorrendo del superiore, non solo tramuti quel magistrato, ma se fatti disonesti risulteranno a suo carico, lo punisca anche disciplinatamente; però ciò è ben altra cosa dal condannarlo *a priori* ad un vero ostracismo, ostracismo odioso che, pure fu dimostrato di quali disastrose conseguenze potrebbe essere fecondo.

Basti infatti l'avvertire, ed i casi non sarebbero infrequenti, come si imporrebbe al magistrato la più grave delle iatture, quella cioè o di dovere esso stesso mutare di residenza o rinunciare perfino alla carriera, quando credesse di non potersi separare dal figlio il quale già si fosse dedicato al patrocinio, o se ancora nol fosse, imporre al figlio una carriera cui fosse per nulla incline: determinazioni sempre gravi, ma gravissime poi ed insopportabili ove il vero padre non fosse dotato di grandi mezzi di fortuna.

Potrei anche dire, come fu osservato, della inopportunità di questa misura di rigore che si vorrebbe imporre ai magistrati, poichè è risaputo come anche colui il quale sia iscritto nell'albo degli avvocati di un determinato distretto ben possa esercitare il patrocinio nei distretti di altre Corti.

Aggiungerò finalmente, che dopo di essersi proclamato e riconosciuto che le condizioni della magistratura in Italia non sono liete e che da essa rifuggono i migliori ingegni, non sarà certo col circondarla di sospetti e col renderne più angustiato e vessato l'esercizio, che se ne rialzeranno le sorti.

Vero è che l'Ufficio centrale mosse dal duplice concetto che la magistratura non debba essere peranco sospettata, e dal timore che il Consiglio locale ed il Consiglio superiore sarebbero per avventura meno proclivi a proporre, occorrendo, i tramutamenti; ma al primo obietto parmi risponda implicitamente il riflesso che la sola possibilità dell'abuso non debba ragionevolmente bastare a creare *a priori* una causa di esclusione.

Al secondo rispondo che tale diffidenza non avrebbe, a mio avviso, ragione di essere, posto che si è fatto di codesti Consigli il fulcro, direi la pietra angolare di ogni garanzia, e non

so spiegarmi come si possa dubitare dell'efficacia di codesti Consigli locali e superiore, sol quando dovessero rispondere ad una interpellanza che loro venisse mossa dal guardasigilli sulle condizioni in cui si trovi il magistrato nei suoi famigliari rapporti, ed abbiano quindi solo su tale punto quei consessi a venir menò alle guarentigie per cui si vorrebbero istituiti.

Del resto, io ho abbastanza fiducia nella autorità e nella coscienza dei magistrati i quali saranno chiamati a comporre quei Consigli, e prendo pegno che gli stessi onorandi uomini della maggioranza dell'Ufficio centrale che pare ne dubitino, e nei quali la modestia è pari all'indipendenza del carattere ed alla dottrina, se fossero chiamati a farne parte, non sarebbero mai per smentire la fiducia in essi riposta dal guardasigilli, ed interrogati, riferirebbero esattamente sul vero stato delle cose.

Oltrechè potrei citare esempi di Capi di collegi giudiziari, che sfidando recriminazioni e spavalde minacce, non esitarono anche di loro iniziativa di proporre al ministro di grazia e giustizia ed alla Commissione consultiva fin qui esistente, provvedimenti di rigore tutt'altro che credettero necessari al decoro e prestigio della magistratura.

Indi è che, pur riconoscendo la necessità, per il prestigio dell'Ordine nostro, che verificandosi gli accennati possibili inconvenienti, vi si ponga immediatamente riparo (e su questo punto conviene pure l'altro membro della minoranza, il collega Santamaria), pare a me che colla proposta dell'onor. ministro di grazia e giustizia, e così coll'articolo 25 quale venne da lui formulato, si possa tale scopo pienamente raggiungere, nè contenga quell'articolo di legge alcun carattere di odiosità o sospetto come quell'onorevole mio collega mostrò di temere.

La proposta ministeriale parmi non possa essere altrimenti interpretata che così: quando crede il guardasigilli che un magistrato inamovibile di Corte di cassazione, d'appello o di tribunale debba essere nell'interesse della giustizia tramutato dalla sua residenza perchè abbia congiunti ed affini fino al quarto grado, che vi esercitano condanno del di lui prestigio la professione di avvocato o procuratore, debba egli prima di dar corso a tale provvedimento interrogare i Consigli o la Commissione com-

petente dal cui parere, bene inteso, non dovrà intendersi vincolato, salvo, nel caso di dissenso, farne menzione nel decreto.

Ora, se tale è l'interpretazione a darsi all'articolo 15, quale fu dal Ministero formulato, non so vedervi quella odiosità e carattere di sospetto che altri vorrebbe attribuirle.

Queste sono le brevi osservazioni che mi permetto di rassegnare al Senato, a dimostrazione del mio voto per cui differisco dalla maggioranza dell'Ufficio centrale; osservazioni le quali dettate dal più profondo convincimento, spero potranno essere accolte mercè l'approvazione dell'articolo quale fu dal Ministero proposto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io appartengo alla maggioranza dell'Ufficio centrale, a quella maggioranza che ha formulato l'articolo di legge quale è presentato al Senato. A spiegare il complesso delle considerazioni che hanno condotto tale maggioranza a proporre quest'articolo parlerà un altro mio collega più competente di me. Io avevo domandato di parlare sul finire dell'ultima seduta perchè l'onorevole Santamaria aveva con grande insistenza asserito che questo progetto di legge colla disposizione che vuol stabilire la incompatibilità delle funzioni di magistrato nel territorio ove esercita l'ufficio di avvocato o di procuratore un figlio od un parente nei gradi determinati nell'articolo, ferisce l'onore e il credito della magistratura.

Quest'accusa era troppo grave, perchè non mi sentissi personalmente colpito; come sentiranno certamente anche gli altri colleghi che hanno proposto tale articolo di legge, e il colpo era tanto più grave in quanto che veniva da una persona, che per la sua posizione di superiore magistrato, gode meritamente di una speciale autorità.

È allora ch'io ho detto: per parte mia voglio respingere quest'accusa, che sento di non meritare. Noi volevamo anzi il opposto. Lo scopo della legge era di circondare di dignità la magistratura, era di togliere intorno ad essa ogni sospetto. Noi vediamo che spesso la magistratura si trova in una posizione difficile, per cui viene messa in dubbio la piena indipendenza dei suoi giudizi. In questi casi deve essere la legge che tutela il magistrato e quindi noi pro-

poniamo una disposizione che toglie intorno al magistrato ogni sospetto.

Invece, devo dirlo, mi pare che l'onorevole Santamaria nell'ultima seduta, e oggi l'onorevole preopinante che ha parlato ora, hanno considerato la questione da un punto di vista personale, che sarà giusto sotto l'aspetto con cui essi guardano la questione, e certamente la proposta di legge in alcuni casi potrà portare alla magistratura qualche disagio; ma noi non facciamo un progetto di legge nell'interesse materiale dei magistrati, lo facciamo nel loro interesse morale. E quindi noi cerchiamo di sollevare e di difendere l'amministrazione della giustizia, di portarla in una posizione in cui tutti la guardino con quel rispetto, con quella fiducia che deve meritare.

I magistrati non avranno colpa; io ammetto che nessun magistrato possa essere con giustizia censurato pei suoi rapporti con avvocati e procuratori suoi congiunti, ma sono, se non accusati, certo sospettati di parzialità e il sospetto è tale che viene a menomare la fiducia nel giudizio dei magistrati.

E quindi lo ripeto, noi dobbiamo provvedere; a mettere l'autorità giudiziaria al coperto da ogni sospetto.

Noi qui siamo chiamati a fare un progetto di legge, che ha lo scopo di rialzare nell'opinione pubblica l'amministrazione della giustizia, e quindi diamo credito e indipendenza al magistrato, non tanto per la persona del magistrato che si tutela da sè, ma per le funzioni sue, ossia per l'amministrazione della giustizia.

Dobbiamo pensare e provvedere a questo che è il vero scopo del progetto di legge.

Se i magistrati non hanno demeritato, e noi lo crediamo, l'opinione pubblica però sospetta.

Noi sappiamo tutti, credo con certezza, che vi sono stati dei figli, dei parenti ai magistrati, i quali certo all'insaputa del magistrato, hanno abusato della loro parentela. Hanno fatto credere che questa desse loro una posizione per ottenere favori pei loro clienti, hanno fatto della loro parentela col magistrato, una vera *réclame* professionale.

Quindi noi tentiamo che in questa situazione qualche cosa urti il senso morale, crediamo che ad ogni modo vi sia un pericolo a cui dobbiamo provvedere.

Ora è missione nobile del Senato di portar

rimedio dove c'è un pericolo di questa natura. E se vi sono ragioni personali che attra versano la nostra azione, come sono appunto tutte le considerazioni dette dal senatore Santamaria, ed oggi dal senatore Pinelli, noi dobbiamo tanto più essere rigorosi, e fare atto di virtù; poichè è certamente virtù il prendere nell'interesse pubblico qualche provvedimento, che può tornare meno gradito a qualche nostro collega.....

Una voce. A qualche magistrato.

Senatore GADDA. Qualche magistrato - ringrazio di avermi corretto la frase. - Dirò che queste considerazioni d'ordine generale sono quelle che hanno spinto noi della maggioranza dell'Ufficio centrale, a non accettare la proposta del Governo e della minoranza della nostra Commissione; e dico ben chiaro quale è la differenza, riassumendola in poche parole.

Noi della maggioranza dell'Ufficio centrale vogliamo che l'incompatibilità discenda direttamente dalla legge; e mentre questa proposta in massima è ammessa anche dalla minoranza della Commissione, e dal Governo, si vorrebbe però che per applicarla siano sentiti i Consigli locali. Ora noi crediamo che, sentire i Consigli, equivalga ad annullare la legge.

Come volete che i Consigli portino un voto contrario ad un loro collega?

Ed è naturale, non è fare torto a tali Consigli nel dire che, nella maggior parte dei casi, i Consigli locali non potranno venire ad un giudizio che risponda realmente alla necessità dell'Amministrazione giudiziaria, e risponda invece alla situazione dei rapporti personali tra di loro; e questa circostanza renderà la legge infeconda e di impossibile applicazione.

Se l'incompatibilità si fa derivare invece direttamente dalla legge, allora nessuno ne è offeso, poichè in faccia alla legge sono tutti eguali. Noi non possiamo, non dobbiamo fare di questa disposizione tanti casi speciali; non possiamo chiedere ai Consigli se il tale magistrato deve essere creduto integerrimo o deve essere sospettato non possiamo fare tale domanda, la stessa domanda è una ingiuria pel magistrato. Non è nella legge generale che vi possa essere offesa, è col giudizio singolo che si ferisce il magistrato nel suo onore. E difatti il nostro collega Santamaria che respingeva il principio della legge, e sotto il suo punto di vista aveva ragione, diceva poi; che

se dovesse stabilirsi la incompatibilità allora egli vorrebbe che derivasse dalla legge, allora egli diceva, io sono con la maggioranza della Commissione perchè voglio che la incompatibilità derivi solo dalla legge.

Non voglio questo giudizio di sospetto; non voglio che un Consiglio venga a dire io sono un galantuomo, e che un altro magistrato non lo è, che io meriti fiducia ed un altro magistrato non meriti fiducia, perchè questo giudizio assolutamente offende ed è impossibile. Il mio onore di magistrato non voglio abbandonarlo all'apprezzamento di un giudizio collettivo.

Per queste considerazioni, io spero che ogni questione sia chiarita, ed io prego il Senato ad accettare l'articolo della maggioranza della Commissione, e non aggiungo altro. (*Bene! bene!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arabia.

Senatore ARABIA. Signori senatori! Ormai intorno a questa disposizione dell'art. 15 si è molto discusso. Si è detto, in contrario, che offende il decoro del magistrato, che fa sorgere il sospetto che questi legami di parentela od affinità fra il giudice ed il difensore della causa, possano aver forza di piegarlo all'ingiustizia. Si è parlato de' danni che la disposizione può arrecare a' magistrati, quando per essa fosse loro impedito di avviare un figliuolo in una professione che è più conforme alle loro condizioni morali ed a quelle economiche, che già non sono liete.

Si è detto che l'incompatibilità è facile ad eludere, che dovrebbe essere estesa anche ad altri uffici, come d'ingegnere o di ragioniere, il che sarebbe addirittura impossibile.

E quel che più importa, è la prova morale, e di fatto, che, senza questo articolo, queste relazioni di parentela, non hanno mai potuto far dubitare della serena ed imperturbabile amministrazione della giustizia, come con tanta competenza e calore disse il senatore Santamaria, della minoranza dell'Ufficio centrale. E tutto questo è vero.

Se non che, le menti umane, non possono mai abbracciare l'intima essenza delle cose, epperò la giustizia, l'equità, l'indipendenza del giudice non solo dee essere, ma si vuole che tale appaia ancora, e non sorga nessun sospetto.

Certo non si può impedire che chi è tocco

dalla spada della giustizia, ne meni lamento. Questo avverrà sempre, come sempre è avvenuto, e non vi si potrà rimediare con modificazioni o giunte che si facciano all'ordinamento giudiziario, o a' regolamenti.

Ora, non bisogna negarlo, in questi casi di un giudice che decide, e del suo figliuolo, o nipote, o genero che difenda la causa, il sospetto può nascere, e le doglianze delle parti che soccombono avere un'apparenza di verità.

Due illustri avvocati, i più insigni del Foro, studiano una causa la quale è durata per molti anni, piena di questioni di diritto, di questioni di fatto che sono anche più difficili a raccogliere ed apprezzare. Hanno difeso altre volte una parte di questa causa ed hanno pronunziato arringhe eloquenti, e scritto memorie dotte e, come sempre, non brevi. Ed ecco alla vigilia in cui la causa dev'essere introdotta, uno di questi avvocati, sente improvviso il bisogno di un aiuto. E sia: ma a chi ricorre? Ricorre al nipote del presidente, o al figlio del giudice relatore, il quale è un giovane che fa ancora le sue prime armi. Questo interviene: il suo intervento importa che il magistrato parente si astiene dal prender parte alla causa. Manca il suo voto, e questo può essere il solo che decide della maggioranza. Onde la sorte della causa può variare.

Ora in questo, come negli altri casi in cui può parere che si decida per deferenza al magistrato legato con vincoli di parentela al difensore, se la cosa non è vera, e forse non è mai vera, è certo che può ingenerare sospetto. E perciò in una legge di guarentigie, come questa, è giusto che se ne tenga conto.

Ma con tutto questo, signori, io per me non credo necessario scrivere quest'articolo 15, nel modo come è proposto dalla Commissione. L'articolo 15 dice così:

« I magistrati di Corte di cassazione, di Corte di appello e di tribunale non potranno esercitare funzioni giudiziarie nel distretto della Corte d'appello e rispettivamente nel territorio giurisdizionale del tribunale, se in questo o in quello abbiano residenza parenti, ecc.

Ora qual'è la sanzione? Il magistrato rimane immediatamente interdetto, è sospeso, è destituito?

Non c'è altro che il ministro può usare della facoltà di traslocarlo in altra sede, udito il pa-

rere del Consiglio locale, come può fare in ogni altro caso.

Io perciò non vedo la necessità di scrivere un articolo specialmente per questo, un articolo che infine, ponendo una regola certa, fondata su elementi di fatto materiale, offende, mi pare, il decoro della magistratura.

Dunque quando il ministro troverà che l'inconveniente, lo scandalo ha luogo, e che è tale da turbare il normale andamento della giustizia; allora, udito il Consiglio locale, come in tutti gli altri casi, vedrà se sia o no il caso di un trasloco. Quindi, pur ritenendo il contenuto, voterò contro l'articolo nella forma come è proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Il Senato è stanco, ed io sarò brevissimo; d'altronde la discussione si è protratta per tanti giorni, ed è tempo

Di raccogliere ormai le sparse vele,
Nè fidarci di nuovo al mar crudele.

Io ringrazio l'onor. Cannizzaro e l'onor. Gadda dell'appoggio che hanno dato alla proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Ringrazio altresì l'onor. ministro guardasigilli, ed il mio egregio collega ed amico onor. Pinelli, dell'opposizione stessa che vi hanno fatto; perchè ciò mi darà agio di riassumere brevemente le ragioni che appoggiano la detta proposta; benchè le cose dette da coloro che la difesero mi dispensino dall'entrare in minuti particolari.

Nella discussione generale io ho avuto l'onore di dire al Senato che secondo me la garanzia essenziale per la magistratura sta nel magistrato stesso; sta cioè nel suo carattere sostenuto con salda e dignitosa fermezza: ma non è meno vero che le leggi eziandio, e questo pure accennai, debbono rendere più facile l'azione della magistratura, debbono agevolarle il libero e retto esercizio delle sue funzioni e devono eliminare tutto ciò che cagionerebbe sfiducia nel pubblico in ordine ad una imparziale amministrazione della giustizia.

Colla scorta di questo evidente principio sarà facile, a me sembra, sciogliere le obiezioni che vennero opposte.

L'onor. guardasigilli riconosce gl'inconve-

nienti a cui si tratta di rimediare: e in ciò quindi siamo perfettamente d'accordo.

Dove sorge la differenza tra l'onor. ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale sta nel rimedio da apportare a questo male. Il ministro, con quella sottile accortezza che è propria del suo acuto e versatile ingegno, e che lo fa navigare in mezzo agli scogli, trovando sempre la via di uscirne, ci dice: « Io riconosco questi inconvenienti, ma che bisogno vi è di una disposizione generale ed assoluta? Noi abbiamo i Consigli locali e il Consiglio superiore, che ci possono illuminare; lasciate che il ministro s'informi e decida caso per caso; gl'inconvenienti saranno eliminati, e non si avrà a lamentare alcun turbamento ». Noi invece vogliamo che ciò si riconosca come un principio assoluto e che questo principio sia sanzionato dalla legge. Il Senato deve decidere tra i due sistemi. Nel sistema del ministro vi sono due inconvenienti.

Il primo inconveniente (e qui il Senato ben comprende, che non parlo della persona del ministro attuale, ma parlo del ministro in genere, parlo dei ministri possibili), il primo inconveniente, dico, sta nell'arbitrio dalla parte del ministro, che questo sistema non toglie ma sanziona.

Ma vi è un altro inconveniente. Mettiamo pure che il ministro non abusi delle sue facoltà; che cosa ne avverrà? Ne avverrà che sarà provveduto caso per caso e con giustizia; sia pure. Ma ciò non basta; perchè non si tratta di fare giustizia caso per caso; si tratta di escludere in ogni caso la diffidenza pubblica: non si tratta di rimediare ad un male del momento, ma d'impedire per sempre che il male si creda possibile.

Non si tratta qui di difendere la magistratura nei suoi interessi, ma si tratta di costituire il potere giudiziario, per quanto è possibile, sulle basi della giustizia e dello Statuto.

Il collega Santamaria, che mi duole di non vedere presente, diceva: Voi fate una legge di sospicione contro i magistrati; per impedire i mali che potrebbero avvenire abbiamo il dritto di astensione, la recusazione, i provvedimenti disciplinari; infine, dice, chi non vede quali gravi perturbazioni economiche questo sistema porterebbe alle famiglie dei magistrati!

Vediamo brevemente quale fondamento hanno queste obiezioni.

Legge di suspizione. Signori, io vi prego di ben considerare, che in ciò vi è un equivoco.

Il nostro articolo non implica sospetto del legislatore contro la magistratura: niente affatto. Il nostro articolo mira, invece ad escludere contro la magistratura il sospetto del pubblico: il che è cosa molto diversa. E mira ad escluderlo, non solo, per difendere la magistratura, ma, per costituire sulla vera sua base il potere giudiziario, di cui la magistratura è l'incarnazione vivente.

Io sono magistrato: ed è appunto per ciò che difendo questa proposta; perchè la moglie di Cesare non solo deve essere irreprensibile, ma non deve neppure poter essere sospettata.

In secondo luogo il collega Santamaria dice: abbiamo l'astensione, la riconsuazione, i provvedimenti disciplinari.

Anzitutto, è forse un bello spettacolo vedere ogni giorno che al chiamarsi di una causa, il tal consigliere non può giudicare perchè la causa è patrocinata da suo figlio? Siamo d'accordo che il magistrato si asterrà, ma il solo fatto pone già per sè stesso il pubblico in avvertenza che vi potrebbe essere un pericolo per la giustizia se il magistrato non si astenesse.

Vi è la riconsuazione! *Crescit Oratio.*

Quando, non astenendosi il magistrato, lo si dovesse riconsuare, l'inconveniente si accentuerebbe sempre più, e sempre più si accrescerebbe la sfiducia.

Vi sono i provvedimenti disciplinari; ma quando si applicano?

Quando si violano le disposizioni di legge; e quindi la necessità della loro applicazione rende il male sempre più manifesto. Dunque voi vedete, o signori, che questi mezzi che si propongono come rimedi, sono precisamente quelli che accrescono i mali, invece di diminuirli.

Infine si dice: quanti danni economici nelle famiglie!

L'onorevole Santamaria l'altro giorno ci ha detto che i magistrati sono molto prolifici. Io veramente non ebbi tempo di consultare le statistiche; ma ciò, in ogni caso, tornerebbe ad onore della condotta giovanile dei magistrati.

Questi inconvenienti, a cui accenna l'onore-

vole Santamaria, non bisogna tacerlo, sono reali, e sono anche gravi. Ma, qual è il mutamento che non produca qualche inconveniente? Ogni macchina che si crea suscita tumulti negli operai. Noi vediamo, per esempio, che i bottari di Roma, sono nemici giurati dei trams elettrici e degli omnibus: ma per questo sarà egli un male che siansi inventate le macchine e i trams elettrici? Non giova questo al maggiore benessere del paese?

Padre di famiglia non piccola, sento quanto altri mai come possono essere dolorose le conseguenze di questo provvedimento; ma questi inconvenienti non ci debbono arrestare nel nostro cammino.

Questa osservazione dell'onorevole Santamaria, che per me è la più grave, mi fa ricordare quanto già dissi al Senato: che i due perni di una buona costituzione del potere giudiziario sono l'organizzazione autonoma di esso, ed una migliore retribuzione dei magistrati.

Quando i magistrati fossero meglio retribuiti, non avrebbero a lagnarsi che il figlio non potesse esercitare l'avvocatura nel distretto in cui il padre ha residenza d'ufficio. Questo vuol dire che si deve pensare seriamente a migliorare la condizione finanziaria della magistratura, ma non dobbiamo arrestarci quando è necessario togliere gli inconvenienti che si manifestano.

Qui si tratta dell'interesse pubblico: ed all'interesse pubblico deve cedere l'interesse privato. Quei magistrati i quali voteranno l'articolo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale mostreranno di sentire veramente l'altezza del loro ufficio e daranno un nobile e salutare esempio di virtù civile (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nunziante.

Senatore NUNZIANTE. Non entrerò nel campo già ampiamente mietuto dai precedenti oratori.

Mi limiterò a poche osservazioni sulla opportunità di specializzare nella legge uno solo dei tanti casi d'incompatibilità locali, quando nella pratica oltre questo dell'esercizio professionale dei prossimi parenti ed affini si sono verificati e si verificano ben altri casi d'incompatibilità locali di ordine diverso, e quando tutte le volte che sono accaduti gl'inconvenienti e si sono constatati i fatti abusivi ledenti il decoro dei magistrati si è sempre provveduto ad elimi-

narli sia col tramutamento sia con altre misure di rigore in esecuzione della legge di ordinamento giudiziario vigente.

Nella lunga mia carriera mi sono incontrato in molti casi d'incompatibilità locali; uno ne ricordo occasionato dalla intimità di un magistrato col suo padrone di casa, persona procacciante che mercè spaccio d'influenze aveva abusato e compromesso il decoro del primo.

Altro caso d'incompatibilità ebbe altra volta a constatarsi dietro reclami contro qualche magistrato che a voler giovare un figliuolo perito si era avvalso della sua posizione per fargli avere ingente numero di incarichi peritali.

Così pure altra volta ebbe a farsi luogo al tramutamento di un magistrato a cagione di soverchia sua intimità col sindaco del comune di sua residenza, intimità che aveva dato luogo a sospetti di favoritismo e d'intrighi che fecero ravvisare incompatibile la ulteriore permanenza di quel magistrato in quella sede.

Mi dispenso dal numerare altri casi d'incompatibilità verificatisi per motivi affatto diversi da quelli della parentela. Non è poi chi non possa testimoniare che tutte le volte che sursero sospetti di abusi e d'influenze su magistrati a causa dell'esercizio professionale di lor prossimi parenti, e che fu potuto constatare che i fatti fossero tali da compromettere il decoro del magistrato, il Governo seppe opportunamente provvedere coi tramutamenti.

Ora se a tutti gl'inconvenienti di simil genere si è sempre provveduto con mano ferma dal Governo in virtù della vigente legge, quale la necessità di mutarla con insinuare nella legislazione il solo fatto di sospizione dello esercizio professionale di prossimi parenti?

La vigente legge tace infatti dei singoli casi d'incompatibilità, non avendoli preveduti nè potendoli prevedere tutti; e con gli articoli 205 e 213 nella formola sintetica - gravi fatti che compromettono la reputazione del magistrato ed il decoro dell'ordine cui esso appartiene - abbraccia tutti i casi d'incompatibilità. Ed è poi nel concetto fondamentale della vigente legge che agl'inconvenienti si debba provvedere *a posteriori*, quando cioè si sono denunciati e constatati.

Ora, quando non si stima opportuno fare una casuistica dei diversi casi d'incompatibilità locali, io non so spiegarmi perchè si debba in-

sinuare nella legislazione un solo caso, quello dello esercizio professionale dei parenti, che sparge il discredito sull'intero ordine giudiziario, quando non militano ragioni per siffatta riforma, e mentre le vigenti leggi, come sono, provvedono alla bisogna, e nella pratica esse furono esattamente applicate sotto tutti i Ministeri quando si verificarono gl'inconvenienti deplorati.

Conchiudo pertanto, a prescindere da ogni considerazione di merito sulla ingiustizia e frustraneità della legge di sospetti che si vorrebbe introdurre, che non essendo prudente mutare le leggi senza evidente e riconosciuta necessità, sia da mantenere la vigente legge come giace e non debba accettarsi nè l'art. 15 proposto dall'Ufficio centrale, nè l'emendamento del ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho ascoltato con grande attenzione, onorevoli senatori, i discorsi che vennero fatti in un senso e nell'altro sulle proposte dell'Ufficio centrale. Avrei voluto accedere anche in quest'ultimo caso all'opinione dell'Ufficio centrale, ma sento di non poter rinunciare alle mie idee, sicchè pur troppo sarò costretto a provocare un voto del Senato.

Riassumerò quindi brevemente il mio modo di vedere intorno alla questione.

La proposta dell'Ufficio centrale ha un difetto gravissimo: è troppo assoluta, stabilisce cioè un principio di incompatibilità così assoluto da non ammettere nessuna specie di eccezione. Sarà giusto, non lo nego, il principio; ma questo principio, anche giusto, può degenerare in una enorme ingiustizia.

E perchè è troppo assoluto? È troppo assoluto, in primo luogo, perchè applica la stessa incompatibilità a tutte le posizioni di magistrato.

Ora questo è un grave difetto, perchè vi possono essere dei magistrati i quali si trovino in una posizione tale da dover sentire più strettamente questa incompatibilità, mentre altri magistrati, invece, sono in posizione da sentirla meno.

Infatti, quanto più si eleva in grado, tanto più il magistrato apparisce garantito dalla rispettabilità della propria posizione, dei pro-

pri precedenti, da quel tesoro di venerazione che si può essere acquistata in una lunga carriera, e tanto meno quindi sarà da preoccuparsi del fatto da cui l'Ufficio centrale vorrebbe far derivare, in ogni caso; l'incompatibilità.

E cito un esempio. Noi tutti ricordiamo uno dei più simpatici nostri colleghi, un magistrato davanti al quale eravamo usi di chinare il capo riverenti: parlo del senatore Auriti, di cui il Senato rimpiange la recente perdita.

Ebbene, egli aveva un figlio che esercitava la professione di avvocato in questa città di Roma. Ma è forse mai venuto in mente ad alcuno che quell'anima aurea dell'Auriti potesse subire l'influenza di chicchessia nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato? Questo io dico per dimostrare come il principio della incompatibilità, giusto in sé, possa risolversi in una ingiustizia, se applicato in modo assoluto.

Senonchè è lo stesso Ufficio centrale che mi dà ragione. Infatti, leggendo l'art. 15, rileverete che l'Ufficio centrale segue in parte il concetto che io difendo, perchè, per quanto concerne i magistrati di Cassazione non stabilisce la incompatibilità assoluta, ma limita la incompatibilità all'esercizio della professione nel distretto della Corte d'appello nel quale la Corte di cassazione risiede.

Ora, questo è già un criterio relativo, che costituisce una eccezione al principio che si intende di stabilire.

Ma non basta. Vi è un altro criterio assolutamente relativo, ed è l'importanza della sede nella quale si trova il magistrato che ha qualche figlio o fratello esercente la professione di avvocato o di procuratore.

Supponete che questo accada in un piccolo centro: la incompatibilità di fatto si renderà più urgente, e sarà quindi assai più rilevata dalla pubblica opinione, la quale, nei tempi che corrono, è tanto facile a sospettare di chicchessia e di qualunque istituzione! Ma supponete, invece che si tratti di una residenza importante, dove le individualità si perdono, dove ciascuno può trovare un centro proprio di attività: è chiaro che in centri siffatti la incompatibilità, a rigore, potrà esistere, ma non richiamerà l'attenzione della pubblica opinione, non costituirà un fatto notorio, non perturberà l'andamento della giustizia.

Vi è poi un'altra questione. Mentre, col complesso di queste leggi, ci studiamo di rendere insospettabile il magistrato, vorremo noi con questa disposizione sanzionare il diritto alla diffidenza, al sospetto contro l'onorabilità del magistrato? Ma, sia pure; ammettiamo in ipotesi che questo principio sia in massima accettato. Io osservo allora che la vostra legge, o signori dell'Ufficio centrale, è incompleta; la vostra legge è inefficace, è insufficiente. Voi gettate il sospetto per un solo motivo, per una sola professione, mentre ne lasciate libera ogni altra, abbandonandola alla sola difesa dei costumi e del controllo della pubblica opinione. Ma quando provvedete all'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, di procuratore nella sede dove sta il padre, magistrato, non avete ancora provveduto al magistrato che ha il figlio ingegnere e che fa le perizie, non avete preveduto il caso del magistrato che ha il figlio, che ha il fratello ragioniere, e che fa il curatore di fallimenti; non avete prevedute tutte le altre condizioni sociali per le quali si può trovare in attrito l'interesse personale del parente colla posizione del magistrato. Dunque io prima di tutto dovrei richiamarvi alla logica, e dirvi: posto il principio dovete estendere questa incompatibilità a parecchie altre professioni.

E, d'altra parte, forse che l'incompatibilità non potrà essere elusa da chi esercita l'avvocatura? Magistrato, esercito le mie funzioni in Roma; mio figlio è avvocato a Napoli, quindi non vi sarebbe incompatibilità. Ma ciò non toglierà che mio figlio venga settimanalmente a patrocinare, precisamente davanti alla Corte di cassazione ed alla Corte d'appello di Roma. Il che fa manifesto che colla vostra disposizione neppure riuscite all'intento che vi proponete di raggiungere.

Ma vi ha di più, o signori. Postochè si vuole sospettare tanto della onorabilità degli uomini, non sarà egli lecito pensare che questa vostra incompatibilità possa anche riuscire strumento di vendetta?

Si supponga il caso di un figlio, di un fratello in lotta col rispettivo padre, col rispettivo fratello magistrato. Ebbene, mercè una semplice iscrizione nell'albo di quel determinato tribunale o di quella determinata Corte dove si trovano, essi potranno raggiungere lo scopo

d'imporre al parente magistrato un cambiamento di residenza.

Ora, queste conseguenze veramente eccessive, rivelano che la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale non merita di essere accettata; per quanto le ragioni svolte, a nome della minoranza dall'onorevole Santamaria, — che mi rincresce di non vedere al suo posto, — non mi siano sembrate buone.

Lealtà di discussione esige che io lo dica.

L'onorevole Santamaria sostiene sufficiente il diritto di ricusa e l'obbligo dell'astensione.

No, questo non basta; perchè, come saviamente ha osservato l'onorevole Arabia, è precisamente il diritto di astensione e l'obbligo della ricusa che, in qualche caso, venne adoperato come strumento per potere indirettamente influire sul risultato di un giudizio. Giacchè, coll'aggregare un figlio od un fratello nella difesa di una causa davanti ad un collegio nel quale siede il padre o il fratello magistrato, si elimina il voto di quel magistrato la cui astensione, abilmente provocata, può riuscire ad alterare l'esito del giudizio.

L'onor. Santamaria ha una grande fede nel magistrato e io partecipo a questa fede; ma vi partecipo con quella discrezione che in ogni cosa umana deve guidare gli studi e le proposte del Governo.

Io ammetto che, per regola, nei nostri magistrati concorrano i requisiti dell'onestà, del carattere, della rispettabilità; ma ritengo che la legge, per essere savia, debba pur prevedere la possibilità che questa rispettabilità possa venire offuscata.

Del resto, l'onorevole Santamaria, — che noi tutti veneriamo, di cui tutti ammiriamo l'alto intelletto e stimiamo il fermo carattere, — è tratto, quasi senza accorgersene, a giudicare gli altri attraverso a se stesso; tanto che forse non gli riesce, — nella sua alta e venerabile ingenuità di magistrato integerrimo, — di comprendere appieno, dirò così, certi vizi che purtroppo pullulano in certi ambienti in cui si svolge la vita del magistrato.

L'onorevole Santamaria, mentre non accetta l'incompatibilità assoluta, neppure accetta il sistema da me proposto: e non l'accetta, perchè, a suo credere, è un'ingiuria fatta al magistrato, e perchè d'altronde egli non ha fede nel voto dei Consigli locali.

È un'ingiuria!

Posso comprendere l'abbia detto l'onor. Cannizzaro, che può non essere profondo conoscitore dei nostri ordinamenti e quindi del progetto di legge che discutiamo; ma proprio l'onorevole Santamaria non poteva dire che egli reputi un'ingiuria l'essere sottoposto al voto di un Consiglio locale o superiore, quando noi, pochi momenti prima, avevamo votato l'art. 9, pel quale qualunque magistrato, quando anche consenta o voglia un tramutamento, deve prima essere sottoposto al voto di questo Consiglio. Il che fa manifesto che il voto di questo Consiglio non è un fatto accidentale, ma è una necessità organica, la quale, appunto perchè applicabile a tutti, non può costituire mai ingiuria per alcuno.

Qualora la ricerca, l'apprezzamento dei fatti dai quali l'incompatibilità può derivare, costituisse un'ingiuria; ma allora sarebbe una ingiuria anche il progetto dell'Ufficio centrale, il quale presuppone appunto che basti la vicinanza di questi magistrati con stretti parenti esercenti le funzioni di avvocato, per far correre pericolo alla giustizia!

E qui mi permetto di dissentire dal mio amico Gadda, il quale crede che, l'invocare il voto dei Consigli circa la possibilità della permanenza di un magistrato nella sede dove uno stretto parente esercita la professione legale, implichi la denuncia di un fatto di possibile corruzione.

Senatore GADDA. Sospetto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Neppure il sospetto, perchè allora, giusta il progetto dell'Ufficio centrale, sarebbe un sospetto permanente. Chi ha mai detto che l'incompatibilità provenga da un sospetto? Non abbiamo forse l'incompatibilità nei Consigli comunali?

Non trattasi quindi nè di un'ingiuria, nè di un sospetto; bensì di evitare che il magistrato sia posto in una condizione difficile del conflitto fra i propri doveri professionali e l'interesse familiare.

Laonde, la richiesta del voto del Consiglio intorno all'esistenza di un'incompatibilità, non implica denuncia di un sospetto di corruzione, ma richiama un organo stabilito dalla legge all'esame di circostanze, le quali possono indurre a consigliare, nell'interesse della giustizia, un tramutamento di sede.

L'onorevole senatore Cannizzaro dice: voi non siete della teoria del prevenire, ma siete della teoria del reprimere.

È vero. Ma basta por mente che qui si tratta di applicazione di disposizioni le quali hanno, in certo modo, sapore di disposizioni penali. Il che esclude la convenienza di un rimedio preventivo; e dimostra l'opportunità di lasciare aperta la via ad un apprezzamento, ad un giudizio, per applicare la misura del tramutamento se ed in quanto l'interesse della giustizia lo richieda.

Signori senatori! Io sono quindi costretto a dichiarare che non accetto gli articoli 15 e 16 proposti dall'Ufficio centrale, e che quindi voterò contro quando saranno posti in votazione.

Sono costretto a dichiarare che allora domanderò sia posto ai voti, se così crederà il presidente, l'articolo da me proposto, il quale mira a rendere impossibile, che l'applicazione di questa incompatibilità sia abbandonata all'arbitrio del ministro *pro tempore*, il quale in alcuni casi potrebbe vederla, in alcuni casi potrebbe non vederla.

L'articolo, che ho proposto, è diretto appunto a riparare a questo inconveniente, perchè impone al ministro d'interrogare il Consiglio competente circa l'opportunità del tramutamento del magistrato tutte le volte che si verificano quelle circostanze di coesistenza nella residenza di parenti esercenti professioni legali, le quali possono creare una incompatibilità di fatto.

In questo modo, la responsabilità è di tutti: il Consiglio deve assumere la responsabilità del proprio voto; il ministro deve assumere la responsabilità della propria deliberazione, sia questa conforme o contraria al voto del Consiglio.

Signori senatori!

Noi domandiamo molti sacrifici ai magistrati; li sottoponiamo ad esami severissimi e ad un lungo tirocinio gratuito; - per le condizioni speciali del nostro paese, li obblighiamo sin dall'inizio della carriera a percorrere distanze immense per raggiungere una residenza talora assai infelice; - noi richiediamo, per speciali difficoltà inerenti ai nostri costumi, che i magistrati rimangano estranei a qualsiasi movimento, che non sia quello dell'amministrazione della giustizia; e con tutto ciò diamo a questi magistrati degli stipendi che, per la maggior parte

dai gradi, bastano a stento ad un più che modesto sostentamento.

Ora, perchè a tanti sacrifici aggiungere, senza una vera necessità, il germe della diffidenza e dei contrasti nella stessa famiglia dei magistrati? No, non facciamolo; abbandoniamoci al diritto comune, esso ci dà il mezzo (lo ha detto anche l'onor. Nunziante) di reprimere gli inconvenienti quando sieno avvenuti, di prevenirli quando c'è veramente il pericolo che possano avvenire. Ricordiamoci che per eliminare la possibilità di certi abusi, - i quali possono essere limitati a pochi paesi, a poche regioni, non dobbiamo fare una legge, la quale sia per tutti una legge di diffidenza e di sospetto. (*Bene*).

Senatore BONASI F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BONASI F., *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non contavo di prender parte alla discussione, e non dirò che poche parole, ma non posso, come presidente dell'Ufficio centrale, tacere di fronte all'ultima dichiarazione del ministro guardasigilli.

Io ho passato quarant'anni nella magistratura, e per l'ordine giudiziario in mezzo al quale ho vissuto la maggiore e miglior parte della vita, io non conservo che sentimenti di affettuosa reverenza.

Se pertanto la coscienza me l'avesse permesso, non mi sarei associato ad una proposta che tanti egregi magistrati trovano superflua ed odiosa; mi vi sono associato, e in seno all'Ufficio centrale l'ho propugnata con tutte le mie forze, perchè sono profondamente convinto che, nelle nostre condizioni, non si possa pensare sul serio a proporre una legge diretta a rialzare il prestigio della magistratura e il credito della giustizia, senza adottare la disposizione che è formulata negli articoli 15 e 16.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono d'accordo nel riconoscere che quasi tutti i collegi superiori giudiziari in Italia hanno magistrati, e più magistrati, aventi nel distretto del collegio, anzi nella sede stessa del collegio prossimi parenti od affini esercenti la professione di avvocati e procuratori.

L'Ufficio centrale ed il ministro sono altresì d'accordo nel riconoscere che a questa anormale condizione di cose, che non è più di casi

isolati ma è diventata un sistema, è indispensabile, è urgente porre rimedio.

La differenza fra il ministro e l'Ufficio centrale sta nella scelta di questo rimedio.

Noi proponiamo un divieto di carattere esclusivamente obbiettivo che come tale non può offendere nessuno.

Il ministro lascia sussistere il fatto, ma con un temperamento che secondo lui può riparare agli inconvenienti.

Io, con tutta la fiducia che ho nel ministro e col rispetto che professo per le convinzioni sue, debbo dichiarare che sono altamente convinto che il rimedio da lui proposto in nessun caso avrebbe efficacia. Non credo alla possibilità che i Consigli locali ed il Consiglio superiore, per quanto degni del più alto rispetto, arriveranno mai al punto di denunziare un loro collega...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Inferiore, non collega!

Senatore BONASIF. È lo stesso: sia pure un loro inferiore, di denunziarlo come sospetto, perchè un suo parente esercita l'avvocatura nella stessa sua residenza. Io quindi, perchè la nostra è una regola obbiettiva ed assoluta che non può offendere nessuno, e perchè sono persuaso che senza di essa l'autorità ed il prestigio della magistratura non possono essere efficacemente rialzati, perchè sono persuaso che le proposte del ministro non avrebbero nessuna efficacia, esorto il Senato a votare gli articoli 15 e 16 proposti dall'Ufficio centrale.

Il ministro accusa l'Ufficio centrale di aver proposto una disposizione che colpisce tutti i gradi della magistratura; ma appunto in questo sta il carattere obbiettivo e non offensivo della nostra proposta. Che ragione ci sarebbe di sancirla per un grado della magistratura e non per un altro? Vorrebbe escludere i gradi superiori? Ma non sono quelli in cui i magistrati, avendo la prospettiva di una quasi immobilità, i loro figliuoli s'incamminano per la professione d'avvocato, le figlie sposano degli avvocati che sperano di trovare in esse una condizione favorevole per l'estensione della loro clientela?

E poi l'onorevole ministro ha fatto astrazione da un inconveniente a cui assistiamo tutti i giorni e che costituisce un'ingiuria atroce per la magistratura. Che cosa accade? Quando c'è

una causa importante, accanto ad un avvocato di primo ordine, che certo non può ricevere sussidi di scienza o d'esperienza da un ragazzo che è ai primi passi della sua carriera, noi vediamo quasi costantemente collocato un giovane avvocato il quale non ha altro merito e non può apportare alcun utile contributo alla discussione se non in quanto si creda che la presenza di esso possa influire sulla magistratura.

Se non ci fosse che quel solo inconveniente, io insisterei con tutte le mie forze per l'adozione delle disposizioni proposte dall'Ufficio centrale.

S'invocano le difficoltà di famiglia in cui si gettano i magistrati; le comprendo e me ne dolgo, e voterei di gran cuore tutti i progetti che fossero diretti a dar maggior guarentigia di indipendenza e maggior benessere economico ai magistrati, ma io voglio sperare che la magistratura finchè possa ottenere queste condizioni favorevoli che sono nel voto di tutti, troverà un compenso ai molti sacrifici che il suo delicato ufficio esige, nell'orgoglio legittimo, nella soddisfazione di sentirsi costituita custode e vindice di tutto ciò che la società ha di più sacro, l'onore, le sostanze, l'incolumità dei cittadini, il rispetto di tutte le libertà di cui il paese è dotato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Pongo la questione. Erano in discussione gli articoli 15 e 16 del progetto dell'Ufficio centrale che rileggo:

Art. 15.

I magistrati di Corte di cassazione, di Corte di appello o di tribunale non potranno esercitare o continuare ad esercitare funzioni giudiziarie nel distretto della Corte d'appello e rispettivamente nel territorio giurisdizionale del tribunale, se in quello o in questo abbiano residenza parenti sino al secondo grado o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o di procuratore.

Per i pretori la incompatibilità è limitata al caso in cui risiedano parenti di primo o secondo grado, o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o procuratore nella città in cui ha sede la pretura: se la città è divisa in più mandamenti, o nella sua giurisdizione o nei mandamenti contermini.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili dopo un anno dall'attuazione della presente legge ai magistrati che all'attuarsi di essa si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

A questi due articoli il signor ministro ha contrapposto il seguente:

« Il ministro della giustizia deve interrogare i Consigli e le Commissioni competenti se debba farsi luogo al tramutamento dei magistrati inamovibili delle Corti di cassazione o di appello che abbiano nel distretto della Corte d'appello della loro residenza e dei magistrati inamovibili dei tribunali nella circoscrizione del tribunale, congiunti ed affini fino al quarto grado che esercitino la professione di avvocato o procuratore ».

Questo articolo proposto come emendamento dal guardasigilli agli articoli 15 e 16 ha la precedenza.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In conseguenza delle dichiarazioni che ho fatto sugli articoli 15 e 16, considererei il mio emendamento come un articolo subalterno a quelli proposti dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ella adunque vorrebbe che gli articoli dell'Ufficio centrale avessero la precedenza, il che vuol dire che se verranno approvati, non si porrà più ai voti la sua proposta.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Precisamente così.

PRESIDENTE. A me sembrava che la parte dovesse precedere il tutto, ma non ho nulla in contrario.

Allora pongo ai voti l'art. 15 nel testo di cui ho dato lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'art. 15 è approvato).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili dopo un anno dall'attuazione della presente legge ai magistrati che all'at-

tuarsi di essa si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 17.

Contro i decreti del ministro della giustizia relativi al personale giudiziario non compete ricorso che per violazione di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Saredo propone di modificare questo articolo nel modo seguente: « Contro ai decreti relativi al personale giudiziario non è ammesso ricorso che per violazione di legge ».

Il signor ministro accetta questa nuova redazione dell'art. 17?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

Senatore CANONICO *dell'Ufficio centrale*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 17 nel testo proposto dal senatore Saredo, ed accettato tanto dal ministro quanto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni che occorrono per la esecuzione della presente legge.

Il giorno dall'attuazione della presente legge sarà determinato con decreto reale, ma non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto, dopo che l'Ufficio centrale avrà fatto le sue proposte in via di coordinamento, se ciò sarà necessario.

Domani alle ore 14 riunione degli Uffici con l'ordine del giorno che ho già letto.

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 32);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento per somma uguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 50).

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

• Guarentigie per la magistratura (n. 3-B).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazioni delle contabilità comunali (n. 7);

Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (n. 19);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (n. 14).

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

